

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

34^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1979

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazione Pag. 1733
Trasmissione di domande 1733

COMUNITA' EUROPEE

Deferimento di relazioni all'esame della
Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee 1733

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione fi-
nanziaria di ente 1733

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 1731
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante 1731
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 1732
Presentazione di relazioni 1733

Approvazione delle richieste di dichiarazione
d'urgenza e di adozione delle procedure ab-
breviate previste dall'articolo 81 del Rego-

lamento per i disegni di legge nn. 246, 251,
252, 253, 254, 255, 257, 258, 364, 365:

PRESIDENTE Pag. 1733

Discussione e approvazione con modifica- zioni:

« Pagamento provvisorio del canone nel-
l'affitto di fondi rustici » (111), d'iniziativa
del senatore Truzzi:

PRESIDENTE 1740 e *passim*
FABRI (PSI) 1757
FILETTI (MSI-DN) 1755
MITROTTI (MSI-DN) 1740, 1744
* PISONI, sottosegretario di Stato per l'agri-
cultura e le foreste 1742, 1748, 1751
PISTOLESE (MSI-DN) 1735, 1743, 1749
SASSONE (PCI) 1752
TRUZZI (DC), f. f. relatore . . . 1742, 1747, 1751

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio 1759, 1761
Interrogazioni da svolgere in Commissione 1764

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1979 . . 1764

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 19 ottobre 1979 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dei lavori pubblici:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia » (366).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (368).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

NEPI, DE CAROLIS, FAEDO, SCHIANO, VENTURI, BUZZI e DE VITO. — « Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona » (367).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreux e La Valletta dal documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) » (267), previo parere della 5ª Commissione;

« Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) » (271), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (252), previo parere della 1ª Commissione;

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra » (254), previo parere della 1ª Commissione;

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262), previo parere della 1ª Commissione;

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi » (317), previ pareri della 2ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — FONTANARI ed altri. — « Perequazione dei diritti dei cittadini della regione Trentino-Alto Adige » (216), previo parere della 11ª Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MANCINO. — « Modifica del secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione » (229);

ZITO ed altri. — « Tutela della lingua e della cultura della popolazione calabrese di origine albanese » (236), previo parere della 7ª Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — RAVAIOLI Carla ed altri. — « Modifica dell'articolo 37, comma primo, della Costituzione » (239), previo parere della 11ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare » (251), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MEZZAPESA ed altri. — « Aumento dell'assegno vitalizio spettante agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e sua estensione a tutti gli insigniti dell'Ordine medesimo » (196), previo parere della 5ª Commissione;

MURMURA. — « Cessione gratuita al comune di Vibo Valentia del Castello normanno-svevo, ivi esistente, allo stato dismesso dall'autorità militare » (242), previo parere della 7ª Commissione;

SANTALCO ed altri. — « Disposizioni sulle imposte di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali » (331), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANCINO. — « Valutabilità del servizio scolastico prestato in carenza del titolo di studio da insegnanti assunti *ex lege* 27 dicembre 1963, n. 1878 » (234), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche » (349) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

BUSSETI ed altri. — « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio » (211), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura):

FONTANARI ed altri. — « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, non-

chè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 22 ottobre 1979, a nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Tonutti sul disegno di legge: MOLA ed altri. — « Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (178) e sul disegno di legge: FOSSA ed altri. — « Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli » (194);

dal senatore Gusso sul disegno di legge: « Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » (315) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 1979*).

Annunzio di trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Pisanò per il reato di emissione di assegni a vuoto (articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) (*Doc. IV, n. 12*);

contro il senatore Mitrotti per concorso nel reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328 del codice penale) (*Doc. IV, n. 13*).

Annunzio di presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . In data 19 ottobre 1979, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Benedetti ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Vitalone (*Doc. IV, n. 1*).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per gli esercizi dal 1972 al 1977 (*Doc. XV, n. 15*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di relazioni all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee

P R E S I D E N T E . Le relazioni governative sull'attività e sulla situazione economica della CEE per il 1978 (*Doc. XIX, nn. 1 e 1-bis*) sono state deferite all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee, previo parere della 3ª Commissione.

Approvazione di richieste di dichiarazione d'urgenza e di adozione delle procedure abbreviate previste dall'articolo 81 del Regolamento

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: « Deliberazioni su richieste di dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ».

Ricordo ai colleghi che sulle richieste di dichiarazione di urgenza e di adozione delle

procedure abbreviate previste dall'articolo 81 del Regolamento l'Assemblea delibera, senza discussione, peralzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Il primo disegno di legge è il seguente: « Disciplina delle società tra professionisti » (246), di iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare » (251).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (252).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Gestione degli organismi che, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore del personale e dei loro familiari » (253).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle pro-

cedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti di guerra » (254).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (255).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (257).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (258).

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero » (364), d'iniziativa del senatore Signorello e di altri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » (365), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe e Miraglia.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza e di adozione delle procedure abbreviate per il predetto disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici » (111), d'iniziativa del senatore Truzzi

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici », d'iniziativa del senatore Truzzi.

P I S T O L E S E. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, la pregiudiziale di incostitu-

zionalità che il nostro Gruppo presenta sul disegno di legge n. 111, di iniziativa del senatore Truzzi, relativo al pagamento del canone provvisorio per l'annata agraria 1978-79 è una pregiudiziale fondata su documenti precisi ed è inoppugnabile. Non è una valutazione personale e ve lo dimostrerò attraverso gli atti e i documenti che vi leggerò.

Richiamo, pertanto, l'attenzione dei pochi senatori che hanno voluto essere presenti in questa seduta, nonostante l'importanza del provvedimento di legge, che interessa milioni di italiani che aspettano le decisioni della Assemblea. Io comunque andrò avanti perchè compio il mio dovere verso il popolo italiano che rappresento.

La questione che sto per sottoporvi riflette soprattutto un conflitto che si è determinato tra il Parlamento e la Corte costituzionale.

Nonostante tutto questo, come se non fosse successo niente, la Commissione affari costituzionali dice che non c'è nessuna osservazione da fare e il senatore Truzzi presenta una leggina facile facile che dice: pagate per il 1978-79 quello che dovevate pagare secondo la legge del 1973 (che non esiste più perchè la Corte costituzionale l'ha dichiarata illegittima).

Per entrare nel merito della legge Truzzi sono costretto a richiamare i precedenti, e sono lieto di farlo perchè considero una grande vittoria della mia parte politica la battaglia fatta sui fondi rustici, se è vero che per tre volte il Parlamento ha approvato un certo tipo di legge, nonostante la nostra opposizione, e per tre volte la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che era stata approvata.

Mi devo quindi riferire alla legge dell'11 febbraio 1971, legge cosiddetta De Marzi-Cipolla, primo esempio di compromesso storico perchè firmata dagli amici, che personalmente ho conosciuto e con i quali ho collaborato, il senatore De Marzi, democristiano, e il senatore Cipolla, comunista. Questa legge, di cui si continua a parlare, è solo un troncone; non ne è rimasto più niente. Ben sei o sette sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato illegittime varie norme di detta legge, cosicchè attualmente è

rimasto solo, come ho detto, un troncone che non ha organicità nel contesto legislativo: comunque si continua ad insistere, portando variazioni a questo o a quell'articolo man mano che la Corte costituzionale annulla o dichiara illegittime certe norme e quindi determina un vuoto legislativo che deve essere coperto.

Come tutti ricorderete, la legge dell'11 febbraio 1971, innovando in maniera decisiva su quello che era avvenuto fino a quell'epoca con la legge del 1962, stabilisce che il canone di affitto deve essere collegato al reddito catastale e con molta semplicità dice che « al fine di assicurare un'equa remunerazione del lavoro, della famiglia, della proprietà, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni le tabelle; nella determinazione di esse vi è una forcilla tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte ».

Si disse che si era realizzata la grande riforma agraria (che tende solo all'annullamento della proprietà privata e all'azzeramento di ogni reddito della terra): noi facemmo la nostra battaglia, sostenemmo che la legge era illegittima, che violava l'articolo 42 della Costituzione e richiamammo una serie di sentenze della Corte costituzionale che già a quell'epoca affermavano che il diritto di proprietà è garantito dall'articolo 42 della Costituzione, sia pure in funzione sociale. Affermavamo inoltre che, se vi erano limiti, dovevano essere tali da giustificare il pubblico interesse e che comunque si doveva determinare l'indennizzo, cioè il corrispettivo della limitazione della proprietà privata.

Ci riportammo addirittura all'interpretazione dell'articolo 42 secondo quelli che furono i lavori preparatori della Costituzione (era l'articolo 38, nei lavori preparatori), in cui si affermava il diritto di proprietà come elemento fondamentale della nostra nuova Costituzione repubblicana, si stabiliva la funzione sociale, ma si ribadiva che i limiti avevano quelle determinate conseguenze di cui ho parlato.

Non leggo le sentenze sull'argomento che già esistevano a quell'epoca: sentenza della Corte costituzionale del 20 gennaio 1966 e

del 18 febbraio 1960 (« ogni incisione operata a titolo individuale su un godimento del singolo bene, la quale penetri al di là dei limiti che la legislazione abbia configurato in via generale, viola la Costituzione e in particolare l'articolo 42 di essa »).

Dicemmo tutte queste cose con la massima obiettività e al di là del colore politico: infatti, in un provvedimento di questo tipo, vi è un'impostazione giuridica che dovrebbe travalicare, almeno nella mia onesta interpretazione delle cose, l'interesse di parte per poter fare una legge giusta. Parliamo di « equo canone »: facciamo allora una legge giusta.

Nonostante tutto questo, la legge passò (il numero vince sempre sulla qualità), ma la giustizia, anche se arriva tardi, arriva sempre: la Corte costituzionale nel 1972, accogliendo esattamente le nostre argomentazioni, ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della legge del 1971. Non vi leggo tutta la sentenza, non intendo infliggervi questo fastidio; comunque un punto ve lo voglio leggere. Si dice: « I risultati ottenuti portarono alla conclusione che, rispetto ai dati catastali del 1939, i nuovi dati si attesterebbero su 25-75 volte il reddito catastale » (siamo nel 1972). « Partendo da questi dati e calcolando la svalutazione, si ha che ora questa forcilla dovrebbe raggiungere i valori di 38 volte nel minimo e 105 nel massimo ». Tra l'altro la sentenza aveva detto che occorre una norma per la rivalutazione, ma non vi parlo delle altre disposizioni che hanno portato all'annullamento della legge nel 1972. Voglio solo riferirmi alle argomentazioni che hanno giustificato la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 3 della medesima legge.

Quindi, piena vittoria su questo argomento perchè la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 3, secondo e sesto comma. A questo punto si poteva pensare che il Parlamento finalmente, dopo aver avuto questa indicazione da parte della Corte costituzionale, avrebbe avuto il buon gusto di attenersi: abbiamo violato la Costituzione, non ci ribelliamo alla Corte. Viceversa è avvenuto esattamente il contrario. Ancora una volta nel 1973 si è riesaminato il problema di questa *vacatio legis* e per riem-

pirla si è scelto l'unico modo possibile, mantenendo fermo tutto il sistema, e cioè quello di elevare leggermente la famosa forcilla del 12 e del 45 portandola a 24 e 55. Grande sforzo, nonostante le indicazioni della Corte che parlava di 105 volte nel 1972!

In quella occasione abbiamo riproposto le stesse osservazioni. Io ho avuto l'onore di essere relatore di minoranza su questa legge; Ministro era l'onorevole Ferrari-Aggradi. Ma anche quella volta il numero ha prevalso sulla qualità, il Parlamento ha approvato la legge n. 814 del 1973 e la giustizia è arrivata, anche se in ritardo. Posso dire che anche in questa circostanza la Corte costituzionale ha ritenuto che lo stesso secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 814, emanata in sostituzione di quella dichiarata illegittima, era a sua volta illegittimo. Così la Corte ha ripetuto quanto aveva già detto, ha detto le stesse cose che dicevamo noi e la vittoria morale, giuridica — me lo consentano i colleghi — è stata della mia parte politica. Mi si consenta di dire, con umiltà, che è stata anche una vittoria mia personale, se è vero che la nuova sentenza della Corte costituzionale ha riproposto gli stessi argomenti che avevamo usato noi; ha riportato, se così posso dire, alcune frasi della mia relazione di minoranza, della relazione del senatore Filetti nella precedente legislatura, degli interventi degli altri colleghi del nostro Gruppo. Come avviene spesso in tutte le sentenze e decisioni, si ricopiano o si riportano proprio quelle argomentazioni che sono state indicate dalla parte che è vincente nel giudizio.

La nuova decisione della Corte costituzionale ci mortifica per la seconda volta, almeno mortifica me che ho questa sensibilità. Forse molti non si ritengono mortificati, forse qualcuno può anche essere soddisfatto per il fatto che la Corte costituzionale ha annullato un deliberato del Parlamento. Per carità, è questione di sensibilità personale. Dice la sentenza: « Questa Corte non intende fornire nuove indicazioni oltre quelle già date in via esemplificativa, ma ritiene di dover esprimere l'esigenza che, volendosi tener fermo il sistema di determinazione dei canoni sulla base dei redditi dominicali...

i coefficienti di moltiplicazione dei redditi... vengano fissati in misure più congrue e con un ampio divario tra il coefficiente minimo ritenuto idoneo a garantire ad ambo le parti l'equità del canone di affitto e quello massimo consentito dalla produttività dei migliori terreni ». È il concetto che era già stato espresso nella precedente sentenza quando si diceva che « la minore misura dei coefficienti che la legge fissa in cifre tanto lontane da queste non è giustificata sul piano economico e quindi neppure su quello giuridico-costituzionale. Dall'assoluta inadeguatezza dei coefficienti consegue infatti una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione ». Come vedete, non parlo a titolo personale, non dico che l'articolo 42 si interpreta in un modo o in un altro: dico che la Corte costituzionale ha già dato l'interpretazione che il Parlamento doveva dare e che invece a suo tempo non ha voluto dare.

La disposizione dell'articolo 3 della legge n. 814 del 1973 è stata dichiarata illegittima per questa parte. Come sapete, per la terza volta (mi limito sempre a questo punto soltanto della sentenza, perchè sono intervenute sei o sette altre decisioni sugli altri argomenti), dopo questa nuova sentenza della Corte, il Parlamento, nella settima legislatura, si è messo al lavoro: è stato presentato un disegno di legge, discusso e approvato dal Senato, che è stato integralmente rivisto e rifatto dalla Camera; con l'accordo delle forze politiche si sono raggiunte determinate intese, ma poi, per la fine della legislatura, non si è andati avanti, per cui il disegno di legge è stato nuovamente ripresentato in questa sede.

Il nuovo disegno di legge sui patti agrari comprende, da una parte, la questione dell'affitto e dall'altra parte quella della mezzadria, di cui non ci interesseremo oggi. Questo nuovo disegno di legge è stato presentato dal senatore Truzzi, il quale ha fatto proprie le decisioni della Commissione della Camera e indica il canone in 100 volte il reddito catastale, più 30 volte per l'eventualità di

case coloniche, più 30 volte corrispondenti ai punti assegnati alla regione: quindi siamo già a 160 volte; cioè in questa legislatura si parte da una nuova legge la quale stabilisce questa forcilla in 160 volte.

Questa è la proposta democristiana; ma gli stessi comunisti, che hanno presentato un disegno di legge diverso, hanno dichiarato di adeguarsi alla stessa linea già adottata dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Quindi partiamo da 160 volte; e ne abbiamo già discusso in Commissione. Il relatore onestamente — voglio dare atto al senatore Salvaterra della sua onestà nel presentare questo quadro della situazione dei patti agrari, tragico e mortificante per il Parlamento — ha sostenuto che il coefficiente di 160 è ancora basso se pensiamo che dal 1972 ad oggi i dati ISTAT fanno rilevare un aumento di 800 volte, per cui dovremmo ancora elevare il coefficiente che oggi viene proposto in 160 volte il reddito catastale. Siamo in questa fase della legge sui patti agrari.

A questo punto, con una semplicità che direi degna di miglior causa (non adopero altre espressioni perchè non intendo mortificare nessuno, anzi apprezzo e stimo moltissimo il senatore Truzzi per la sua grande competenza in materia agraria, ma non gli posso perdonare quello che egli sta compiendo per i patti agrari), il senatore Truzzi assume delle posizioni che mi inducono tante volte a domandarmi perchè non passa sui banchi del Partito comunista: me lo sono domandato, senatore Truzzi, perchè lei va al di là di quello che la stessa Democrazia cristiana onestamente, nei discorsi che i suoi esponenti fanno in Commissione e in Aula, sostiene; quindi lei è un po' al di là delle tesi del suo partito (ma naturalmente è una battuta che il senatore Truzzi vorrà perdonarmi perchè dico con lealtà quello che penso).

Orbene, con molta semplicità e direi con molta ingenuità si decide che per quest'anno, poichè c'è un vuoto legislativo da coprire, ci si può riferire alla legge del 1973. Voglio leggere l'articolo in questione, che come avvocato mi fa sorridere, ma come par-

lamentare mi mortifica: « Per l'annata agraria 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme » — badate, « somme », quindi una espressione generica — « sulla base delle tabelle » — vi prego di sottolineare la parola: « tabelle » — « stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814 ». Consapevoli di commettere qualche cosa di irregolare, si è aggiunto nell'articolo: « Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita "legge sostitutiva" delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

Quindi il presentatore del disegno di legge sa perfettamente che si richiama a una legge che non esiste più. È come se si dicesse: pagate una somma secondo... niente, perchè la legge che voi richiamate non esiste più. L'articolo 136 della Costituzione — ce lo dimentichiamo tutti — è tassativo: quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quindi l'articolo 3 della legge n. 814 non esiste più; sarebbe come dire: pagate quello che non c'è, in quanto non c'è l'aggancio ad una norma.

L'articolo 136 non lo interpreto io; ho qui almeno venti sentenze della Corte costituzionale. Onorevole Sottosegretario, questa veramente, anche da parte del Governo, è una mortificazione. Leggo due sentenze solamente per dimostrare che stiamo approvando una legge assurda. Leggo la prima sentenza: « Il legislatore non può non accettare l'immediata cessazione della efficacia giuridica della norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, che non consente compressioni e incrinazioni nella sua applicazione ». Forse non so leggere. E questa è la sentenza del 24 maggio 1963, n. 73. Ma c'è un'altra sentenza: « L'articolo 136 della Costituzione, il quale dispone che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno suc-

cessivo alla pubblicazione della decisione, ha per destinatario non solo chi è chiamato ad applicare la legge, ma anche il legislatore ». Quindi noi siamo tenuti a rispettare la norma costituzionale e la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità di determinate norme.

Non sono solo io a sollevare una eccezione ed a ritenere che ci troviamo di fronte a una violazione dell'articolo 42; vi è una violazione riconosciuta tre volte dalla Corte costituzionale. E oggi, come se niente fosse successo, applichiamo lo stesso canone che si pagava secondo una legge illegittima.

So cosa tenteranno di rispondere coloro che non aderiscono a una tesi così evidente, ma è un modo per arrampicarsi sul vuoto. Si dirà: noi sappiamo che l'articolo 3, secondo comma, non esiste più, ma diciamo che, in via provvisoria, salvo conguaglio, vanno applicati i criteri di quella legge. Questo è l'unico appiglio, ma vi dimostrerò come ciò sia ancora più risibile. Il primo comma dell'articolo 3 si esprime in questa maniera: la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni le tabelle per i canoni di equo affitto. Questa prima parte non è stata annullata. Quindi la determinazione delle tabelle è fatta dalla commissione. Il secondo comma è stato annullato. Allora il presentatore del disegno di legge fa riferimento alla cifra che più o meno viene determinata, ma da chi? Chi le fa le tabelle? Effettivamente avete dimenticato — è un'ignoranza voluta, non certo occasionale — che la sentenza della Corte costituzionale ha annullato anche l'articolo 2 della legge del 1973, signor Presidente e onorevole Ministro, il quale stabiliva che la commissione è formata da tanti rappresentanti dei proprietari e da tanti rappresentanti degli affittuari, in maniera squilibrata, tre e due, quattro e due. Allora la Corte ha detto: no, il principio fondamentale è la pariteticità, per cui la commissione deve essere composta in un certo modo. Quindi l'articolo 2, senatore Truzzi, non esiste più; la commissione che deve determinare il coefficiente non esiste più. Chi determina i criteri della tabella, nell'arco della forcilla 24-55? Chi la fa, dov'è questa tabella? Può farla forse una commissione che non c'è?

La Corte costituzionale ha annullato l'articolo 2 con queste espressioni (voglio leggerle perchè questo è il punto che fa cadere questa legge nel risibile): « Già questa Corte in altre sentenze... aveva avuto occasione di osservare che le commissioni, non senza ragione definite dalla legge commissioni tecniche, in quanto chiamate alla redazione di tabelle, attenendosi esclusivamente alle regole dell'economia agraria, offrivano garanzia di imparzialità grazie alla "rappresentanza paritetica" delle categorie interessate. Allora non si comprende perchè questo requisito sia stato soppresso in ordine alle tabelle dell'equo canone; appare pertanto palese la violazione del principio di eguaglianza ». Questa è la sentenza n. 153 del 1977 e la conclusione del dispositivo è chiara: « La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1973, nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche ».

Allora chi è che determina le tabelle, chi le fa, a cosa dobbiamo riportarci? Domando a lei, onorevole Sottosegretario: come si può stabilire una tabella quando la forcilla non esiste più e non esiste nemmeno chi deve fare la tabella con le relative forcelle? Come si può fare un equo canone in queste condizioni? È soltanto ridicolo. Permettete mi di esprimere un senso di indignazione, come parlamentare, nell'assistere ad uno scempio giuridico come quello che si sta verificando. Io sono un modesto operatore del diritto, per carità! Vi sono maestri, vi sono ex componenti della Corte costituzionale, ma è mortificante che da questo Parlamento esca una legge che viola tutti i principi della Costituzione e del nostro ordinamento giuridico-costituzionale.

Mi sembra che questi argomenti, onorevoli colleghi, siano sufficienti per dimostrare l'assoluta incostituzionalità del disegno di legge Truzzi.

Qualcuno in quest'Aula abbia il coraggio di dire che ho torto, di dimostrarlo — come ho fatto io — con documenti alla mano, con sentenze della Corte costituzionale! Quanto sto dicendo rimane certamente agli atti: questa legge mortifica il Parlamento

che ripete per tre volte una legge annullata dalla Corte costituzionale.

Mi meraviglio che il Ministro non abbia portato in sede governativa una discussione di questo genere, di tanta importanza, che interessa milioni di italiani che seguono il provvedimento. Ma lei, onorevole Sottosegretario, li ha letti i giornali? Ne parlano tutti, ci stanno mettendo in ridicolo. Non sono giornali della mia parte, per carità, ma giornali della stampa tecnica in cui si evidenzia l'incostituzionalità della legge sull'equo canone. E poi vi meravigliate se qualcuno, di una parte politica ben individuata, parla di « cretinismo parlamentare ». Ma ce lo meritiamo, ci stiamo mettendo nelle condizioni di subire queste mortificazioni da parte di esponenti politici e della stampa tecnica o cosiddetta indipendente.

Ho concluso e chiedo scusa: ma ho l'abitudine di credere in ciò che dico. Non è demerito, ma senso del dovere e della responsabilità.

Conosco perfettamente come funzionano queste cose: so che il Parlamento respingerà l'eccezione di incostituzionalità, ma io ho la coscienza tranquilla; ho fatto il mio dovere e ho gettato le basi della ennesima sentenza della Corte costituzionale che aggraverà questo conflitto esistente, sui fondi rustici, tra Parlamento e Corte costituzionale. *(Applausi dall'estrema destra)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di dieci minuti.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Mi assumo con coraggio ...

ROMEO. Da quella parte il coraggio lo avete soprattutto quando si parla di patti agrari e si tratta di difendere gli interessi

degli agrari! Allora il coraggio non vi manca mai. *(Repliche dell'estrema destra. Richiami del Presidente)*.

MITROTTI. Mi sembra di dover dare prosecuzione logica, e nel tono e nel contenuto, a quello che è stato l'intervento del senatore Pistolese, anche per l'intervento estemporaneo venuto dai banchi della sinistra; intervento che ha mostrato il fianco di una posizione preconcepita che ormai ha fatto giustizia sommaria di motivazioni financo di costituzionalità dei provvedimenti. Il seguito logico lo devo intravedere in una considerazione di fondo che posso fare in premessa nel mio intervento: e cioè che oggi in quest'Aula, in questo laboratorio legislativo, si stanno ponendo le premesse perchè intervenga una ulteriore sentenza di annullamento del lavoro legislativo *in itinere*, ma si stanno ponendo altresì le premesse a che la metastasi che ha preso corpo dalla sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale renda praticamente immobile ed inagibile quel corpo giuridico dedicato al settore agricolo, già largamente mutilato dai pesanti interventi della Corte stessa.

Mi sembra di dover anche ricalcare i toni accalorati dell'amico Pistolese, perchè ritengo di non potermi esimere dal sentirmi coinvolto in giudizi che in questi giorni si sono potuti cogliere sulla stampa, giudizi che definire pesanti è forse poco. Un articolo così è stato chiuso: non si tratta di leggi, ma di aborti.

Voglio segnare volutamente una pausa dopo questa parola, perchè ciascuno dei presenti — e devo dolermi delle fughe di fronte a queste responsabilità — avverta per sè un brivido di colpa; ritengo che mai occasione più idonea possa ingenerare in ciascuno di noi questa sensazione. Consentite a chi in quest'Aula è l'ultimo degli arrivati, a chi come me per anni (e con un corredo di esperienze piuttosto scarno) ha sempre creduto in una validità degli organismi parlamentari, di dire che avverto un certo disagio in quanto mai e poi mai potevo pensare che detti organismi entrassero addirittura in conflitto con altri organismi, quale la Corte costituzionale.

E in questo conflitto, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che deve ricercarsi la chiave di lettura di queste aberrazioni che, di certo, non segnano punti di merito a carico di coloro i quali hanno l'onore e l'onere della rappresentatività elettorale ed il compito di presiedere all'elettorato stesso.

Si consuma quest'oggi, con l'eventuale conferma del disegno di legge in discussione, un ulteriore tradimento delle attese di quanti, ormai stancamente, da anni, attendono provvedimenti capaci, provvedimenti risolutivi.

Che capace e risolutivo il provvedimento non sia già lo si coglie dal carattere della provvisorietà e della temporaneità dichiarato nella presentazione del disegno di legge. E che incapacità ci sia al fondo, che l'incapacità sia l'anima del provvedimento, lo si coglie, altresì, nel travaglio dell'*iter* legislativo che la materia ha vissuto in questa Aula e nell'altro ramo del Parlamento; travaglio che ha tratto origine da quella legge n. 176 che nelle sue articolazioni ha appalesato sintomi di incostituzionalità evidenti.

Oggi tornare a riesumare il cadavere di una normativa condannata a morte giuridica dall'alto consesso della Corte costituzionale mi sembra non appalesi solo un errore più o meno voluto; mi sembra non appalesi una incapacità più o meno esistente, ma appalesi un atto di arroganza che la nostra parte politica non lascia passare senza una adeguata condanna. Può sembrare strano che dai banchi di una minoranza alla quale è stato sempre cucito addosso l'abito della arroganza quest'oggi si giri l'accusa; lo facciamo in modo fermo, ma, quel che più conta, lo facciamo con la tranquillità d'animo di chi di arroganza non si è mai vestito.

E che di arroganza si tratti è stato possibile capire anche da quell'intervento estemporaneo della sinistra che si è accodato alla chiusura dell'intervento dell'amico Pistolese. Non si possono liquidare con una battuta giudizi di incostituzionalità argomentati sul filo di una logica, sul filo di prove documentali, così come ha indicato l'amico Pistolese. Non si può controargomentare (è troppo — consentitelo di dire alla ruota di

scorta di quest'Aula — è troppo che si cerchi di tacitarci con una battuta), con una arrampicata sugli specchi, argomentazioni che dovrebbero lasciare il segno sulle carni di quanti vestono i panni del legislatore! No, non è così; e chiedo scusa se brucio incenso sull'altare magari di una vanagloria che non mi appartiene, che non ho possibilità di far mia, chiedo scusa per questo, ma, no, non è così: non ho immaginato così, non immaginano così i cittadini, gli italiani che si proceda nel tempio dove si legifera sulla loro pelle. No, mi sembra che si stia consumando, con arroganza, l'oltraggio alle istituzioni! Mi sembra che, con un colpo di spugna dell'arroganza di quanti insistono per conservare la validità di questa legge, si stia cancellando, di colpo, la grandezza che ci ricordano i muri di quest'Aula! « Ogni cosa ci parla di grandezza », è detto, sono cose che incutono timore reverenziale, anche perchè questa grandezza ci ricorda in ogni momento i nostri doveri. Ma sono doveri nostri quelli di disattendere la legge? Sono doveri nostri quelli di ignorare che un provvedimento legislativo deve essere sofferto, deve subire verifiche valide sul piano della costituzionalità? Sono questi i doveri?

La riflessione l'affidiamo a quanti, successivamente a questo mio intervento, vorranno proporre le loro tesi. Diciamo da oggi che non ci appagherà — così come non ha appagato nelle dichiarazioni dell'amico Pistolese il reiterato esito dei provvedimenti da parte della Corte costituzionale, in danno di siffatte leggi ed in assonanza con le nostre condanne — se domani un'ulteriore condanna della Corte costituzionale verrà a darci ancora ragione. Noi vogliamo esprimere un contributo, fare uno sforzo, dando ad esso il calore e il tono del nostro sentire; vogliamo fare uno sforzo per invitare i presenti ad una riflessione coscienziosa su questo provvedimento, una riflessione che ha ancora più motivo di esistere, signor Presidente, se si deve rilevare — come rilevo in questo momento — che l'Assemblea, sul piano sostanziale, è inidonea a deliberare perchè manca il numero legale; numericamente la nostra parte politica non è in grado quest'oggi di sottoscrivere

una richiesta di verifica, ma mi affido alla sensibilità del Presidente dell'Assemblea, delegando alla correttezza del suo sentire e alla correttezza del mandato da lui espresso, la decisione se è onesto, se è logico, se è giuridicamente valido che oggi si consumi un delitto contro la costituzionalità delle norme, procedendo alla approvazione di un disegno di legge che costituzionale non è e non potrà mai essere.

Questo è l'invito, signor Presidente, che mi permetto di rivolgere a lei. Ai colleghi che vorranno intervenire l'accorato invito a farlo sulla scorta di un sentire doveroso e onesto delle proprie coscienze. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, per quello che mi riguarda, devo applicare il Regolamento e non affidarmi alla mia sensibilità. Pertanto non si può procedere alla verifica del numero legale, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.

TRUZZI, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, f.f. relatore. Signor Presidente, parlerò contro la pregiudiziale e poi dirò poche parole sul merito del provvedimento.

Per quanto riguarda la pregiudiziale sollevata dal senatore Pistolese, che del resto l'aveva già sollevata anche in Commissione...

PRESIDENTE. Senatore Truzzi, lei può parlare sulla pregiudiziale e non sul merito, perchè non abbiamo ancora cominciato la discussione generale. Adesso parli sulla pregiudiziale, successivamente parlerà sul merito.

TRUZZI, f.f. relatore. D'accordo, signor Presidente. La Commissione agricoltura, davanti alla quale il senatore Pistolese aveva sollevato la stessa pregiudiziale, è stata di parere diverso, trattandosi di paga-

menti effettuati a titolo di acconto e provvisori.

Inoltre ho davanti a me il parere della 1ª Commissione (affari costituzionali) che ha esaminato il disegno di legge e che così conclude: « La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza ».

PISTOLESE. L'ha fatto per tre volte, poi la legge è stata annullata dalla Corte costituzionale.

TRUZZI, f.f. relatore. Altro argomento per opporsi alla pregiudiziale: il senatore Pistolese, per illustrare la incostituzionalità di questa leggina, ha argomentato soltanto o quasi sulle leggi generali dei patti agrari, cioè sulle norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e che verranno sostituite non da questa legge, ma dalla legge dei patti agrari che è in discussione in Commissione. In quella sede, quando si discuteranno le norme sostitutive di quelle dichiarate illegittime, il senatore Pistolese potrà proporre molto meglio la sua ipotesi di incostituzionalità.

Devo infine osservare che questa è una leggina di proroga di norme che sono state vigenti e che ancora non hanno avuto nessuna censura da parte della Corte.

PISTOLESE. È in corso il procedimento.

TRUZZI, f.f. relatore. Il senatore Pistolese con questa interruzione ha già detto tutto, cioè ha detto che non si poteva porre in questa sede la eccezione di incostituzionalità dal momento che è riferita a una ipotesi che ancora non si è avverata e che quindi non è dimostrabile in questa sede.

Per questi motivi dichiaro di essere contrario alla pregiudiziale di incostituzionalità.

PISONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **P I S O N I**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Pochissime parole sulle dichiarazioni del senatore Pistolese. Voglio fare osservare che il richiamo alle tabelle previsto dal disegno di legge non ha nè potrebbe avere lo scopo di protrarre l'efficacia di norme illegittime. Esso viceversa rappresenta soltanto la fissazione di un parametro per la determinazione, in via del tutto provvisoria e a titolo di acconto, dell'importo del canone che gli affittuari sono tenuti a versare, salvo conguaglio, in attesa che la nuova normativa dei patti agrari stabilisca l'effettivo ammontare di quanto dovuto. Ovviamente non si può sottacere che la risposta completa deve derivare da una legge organica sull'affitto dei fondi rustici che il Governo si augura possa essere approvata quanto prima da questa Assemblea.

In sostanza, gli effetti che la legge determina sono proprio quelli di assicurare la corresponsione dei canoni nella misura che sarà fissata dalla futura disciplina — quindi si rovescia la prospettiva qui delineata — regolando nel medio termine, in via del tutto contingente, il pagamento di acconti di essi. Il che non può certo significare la conferma delle vecchie tabelle.

Sulla legittimità del rinvio, d'altronde, si può anche ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1968, che, sempre nel campo dei contratti agrari, riconosceva validità alla proroga legale di essi stabilita dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, fino all'emanazione della nuova disciplina organica della materia, ritenendo individuato il suo termine di scadenza, così come lo è evidentemente quello oggetto del presente provvedimento per la determinazione del canone definitivo.

Sulla base di queste considerazioni, ridotte all'essenziale, e ricordato che il provvedimento ricalca nella sua impostazione e filosofia precedenti leggi adottate per la regolazione della stessa materia in analoghe circostanze e che tale regolazione non ha dato luogo a nessuna pronuncia di illegittimità costituzionale, riteniamo di poter dire tranquillamente che non possiamo dare l'as-

senso alla ritenuta incostituzionalità della norma in esame.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Pistolese. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, sarò molto più breve in questo mio secondo intervento perchè mi limiterò a delle considerazioni di merito, senza toccare più l'argomento della costituzionalità, dovendomi soltanto dichiarare del tutto insoddisfatto degli argomenti prospettati sia dal relatore che dall'onorevole Sottosegretario, perchè dire che si tratta di un « canone provvisorio » non significa niente. Potevate dire 100 lire o 10.000 lire, ma non dovevate stabilire un canone provvisorio agganciato a una legge che non esiste. Il ragionamento è questo: o si riesce a entrare nello spirito di questa situazione giuridica oppure è inutile dire che aspettiamo la nuova legge. Certo, la nuova legge dovrà coprire il vuoto legislativo: sarebbe assurdo se non lo facesse; ma intanto si poteva benissimo adottare un altro mezzo, un altro sistema; si poteva dire qualunque cosa, come cercherò di illustrarvi adesso.

In effetti, entrando nel merito di questo disegno di legge, quando si dice di applicare il canone che si sarebbe dovuto pagare, sia pure a titolo provvisorio, salvo conguaglio, ci si riferisce a una legge annullata, che non esiste più e ci si riporta a tabelle che non esistono più. Quindi non so veramente che cosa si dovrà pagare: pagheranno alla buona quello che vorranno, ma non c'è un punto di riferimento. Era la commissione che poteva determinare le tabelle; comunque il relatore e il Governo continuano a sostenere che si deve applicare un sistema che è inesistente e non abbiamo altro da aggiungere.

Si dice: l'anno scorso la legge è passata. Ma che ragionamento è? Anche le altre leggi erano passate e poi sono state annullate. E allora che significa tutto questo? Sappiamo che per arrivare a una sentenza della Corte costituzionale occorrono due o tre anni, occorre un magistrato il quale recepisca la situazione e ne rimetta l'esame alla Corte. Questa è purtroppo occupata per altri guai, come è successo per la Lockheed, quando è stata impegnata per ben otto mesi; è occupata per tutti gli scandali di questo regime e dunque possiamo aspettare che la Corte decida. Certo, questa legge passa e sarà efficace ancora per due o tre anni prima che la Corte costituzionale intervenga a dichiararla illegittima e a non renderla più valida.

Mi rendo conto dell'arbitrio che si perpetra, sapendo che la Corte non può intervenire in tempo utile; in questo frattempo voi vi avvalete di questa carenza e di questa impossibilità del controllo della Corte costituzionale, pensando che quando essa avrà annullato gli effetti della legge il problema sarà già stato risolto.

Ma, venendo al merito, richiamo la vostra attenzione su questo: perchè avete voluto dire di pagare quello che era stabilito nella legge del 1973? La Commissione agricoltura della Camera aveva già deciso; oggi nella nostra Commissione si è partiti da una proposta di 100 volte il reddito catastale più 30 e 30 e quindi di 160 volte. Siamo tutti d'accordo nel ritenere che questo è il minimo: il relatore ha ammesso che bisogna migliorarlo ancora.

Noi partiamo da questa situazione e andiamo a proporre di pagare ancora da 24 a 55 volte il reddito catastale. Ma credete veramente di fare un bene agli affittuari o non piuttosto un male? Questo domando al senatore Truzzi, che è tanto generoso nella difesa dell'affittuario contro il proprietario; glielo domando: lei crede di fare bene? Crede di poter dormire tranquillo questa notte? Ha fatto bene o ha fatto male? Si rende conto che aggiunge un altro arretrato? Cioè l'affittuario, che deve già pagare sei anni di arretrati tra il conguaglio delle 55 volte e le 160, dovrà pagare 105 punti di differenza anno per anno. E aggiungiamo

un altro anno; quindi dovrà pagare sei volte 105 punti in più per sei anni consecutivi. Se ritenete che questa sia una cosa valida, fatela. Io ritengo che la legge debba essere giusta. Se aggraviamo l'affittuario di un'altra annata, con una differenza enorme tra quello che paga oggi e quello che dovrà pagare domani, in base alla nuova legge, non facciamo un bene all'affittuario, oltre ad arrecare un danno al proprietario e oltre a violare le norme della Costituzione.

Quindi la futura disciplina, onorevole Sottosegretario, non ci riguarda per niente. È chiaro che ci sarà una nuova norma, ma in questo momento, nel quale non c'è norma, ma vuoto legislativo, che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, fa rivivere addirittura la legge precedente, quella del 1962, si vara un provvedimento provvisorio che stabilisce di pagare per questa annata quello che è dovuto in base a una legge che non esiste più, a tabelle che non esistono più. Non abbiamo infatti più tabelle di minimo e massimo, per cui come si può stabilire un minimo o un massimo? È necessario stabilire una cifra esatta e il senatore Truzzi lo sa bene perchè nel suo disegno di legge sui patti agrari, quando si riferisce alla famosa annata 1971-72 per la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il criterio delle 40 volte, che si era voluto stabilire per una questione di principio (non so perchè 40 volte quando la Corte aveva detto che 45 era troppo poco), ha stabilito 70 volte. Quindi lo stesso presentatore di questo disegno di legge, così come faceva il testo del Partito comunista, propone 70 volte per l'annata 1971-72 e intanto il Parlamento, per il 1978-79, fissa soltanto 45 volte.

Ci troviamo di fronte a una serie di contraddizioni e di incongruenze che denuncio nella maniera più assoluta. Per queste ragioni presenteremo su questi articoli degli emendamenti che ci riserviamo di illustrare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Mi debbo scusare se torno a parlare su questo disegno di legge, ma prego l'Assemblea di volermi acce-

ditare l'intento di dare un contributo, seppure modesto, affinché questa sera emerga, anche se da questo numero contenuto di colleghi, una volontà nobilitata da chiarezza di intenti. Questo contributo è il filo conduttore che mi anima in questo secondo intervento. E se il primo intervento ha potuto significare forse un appesantimento di responsabilità nei confronti di chi firmava il disegno di legge, proprio dal valore e dalle indicazioni dello stesso presentatore, senatore Truzzi, voglio trarre gli spunti per un intervento di prospettiva più che di condanna, come il precedente sulla eccezione di costituzionalità.

Ho letto con doverosa attenzione, oltre alla presentazione della leggina Truzzi, la presentazione del disegno di legge n. 17 dello stesso senatore Truzzi. Ciò ha costituito per me occasione per cogliere scintille di fiducia e di speranza a che si inneschi un processo di revisione logica del provvedimento in discussione.

Ho collegato l'argomentare nella presentazione delle norme sui contratti agrari da parte del senatore Truzzi e l'ho sotteso tra due riferimenti: dall'uno parte la relazione, all'altro approda. Proprio all'inizio del suo argomentare, il senatore Truzzi si richiama ad una esigenza di mediazione sociale, per poi arrivare, a conclusione della fatica del suo argomentare, ad una attesa di collaborazione tra le parti. Ebbene, mi sembra che questi riferimenti siano di tutto rispetto e degnissimi di attenta considerazione.

Per quanto riguarda l'esigenza di mediazione sociale, non v'è chi non veda, in condizioni necessitate (quali quelle attuali in cui l'operatore giuridico si ritrova immerso fino alla cima dei capelli), in situazioni di tamponamento legislativo (quale è la caratteristica che si deve necessariamente assegnare alla leggina Truzzi), una forzatura della mano e dell'intento del legislatore; una forzatura che laddove subentrano considerazioni più attente e oggettivamente ancora più valide del contingente, della necessità urgente di riempire i vuoti, può recuperare quei valori che, se conferiti al provvedimento in esame, riescono ad azzerare gli effetti negativi da esso e tramite esso leggibili, così come ci è stato

dato di esporre nella eccezione trattata in premessa. Mediazione sociale che peraltro — è stato possibile riscontrare ciò anche sulla stampa di questi giorni — dalla sinistra viene letta a senso unico; viene letta come necessità di respingere l'attacco conservatore della proprietà.

La nostra parte politica ritiene che gli sviluppi di questa legge e, prima ancora, il travaglio che la materia ha dovuto subire nell'*iter* legislativo derivino proprio dall'architettata contrapposizione delle parti (proprietario, affittuario) che la legislazione venuta fuori a disciplina della materia sostiene nella regolamentazione e nella norma (mentre sembra, tale contrapposizione, vinta con il carattere e con le argomentazioni della premessa al disegno di legge n. 17).

Ebbene, proprio all'inizio del mio dire mi sono richiamato alle conclusioni del senatore Truzzi laddove egli auspica la collaborazione delle parti; ma vedo che l'ottica, il denominatore comune di una normativa quale quella esaminata nei provvedimenti precedenti, e che ritorna puntualmente con un richiamo anche a norme caducate per l'intervento della Corte costituzionale, è quello di premere sull'acceleratore della mortificazione della proprietà privata, in un intento, di certo non celato, di far prevalere l'altra delle due parti. Ma la realtà, ed in particolare modo quella del mondo agricolo, ritengo non consenta che si trascurino alcune considerazioni; che si trascuri, cioè, che proprio dal carattere della materia che si tende a disciplinare nasce la esigenza intima di un accordo che travalichi l'imposizione della norma per giungere ad una comunione di intenti. Peraltro, la realtà più prospera — e ve ne sono casi, lo riconosciamo — del settore non è che la cartina di tornasole di questa equazione, di questa sommatoria di intenti che è l'unica a produrre effetti validi. Non è questa l'occasione per anticipare considerazioni di carattere generico, nelle quali bene si adagerebbero le altre relative al provvedimento, ma mi sembra che qualche accenno comunque si possa fare alla materia, proprio perchè si colga il suggerimento, la traccia, da parte di noi tutti, per impostare un *iter* legislativo disancorato da posizioni confliggenti e addirittura esaspera-

te, come fino ad oggi si è tentato di concretare, forzando la mano al legislatore. Perché sia chiaro: se pesantezza può esserci stata da parte nostra negli interventi precedenti nei confronti di coloro i quali hanno l'onere di essere i firmatari ed i presentatori di determinate leggi, responsabilità ancora più pesante noi assegniamo a costoro, non per il lato contenutistico della norma, ma per il tributo di soggezione politica che da quel dato emerge con una evidenza direi solare. Basta leggere la stampa di certa parte politica, della sinistra, per trovare in essa riflessa l'immagine comportamentale di una parte politica trainante, qual è il partito di maggioranza relativa, che a sinistra si aggrappa alla ricerca di un sostegno numerico quantitativo e non qualitativo.

Non ci picchiamo di surrogare il numero proponendo l'alternativa della nostra qualità all'altrui quantità: moralmente ci soddisfa l'essere verificatori attenti in quest'Aula di comportamenti ed eventi; ci rende tranquilli, con la coscienza di uomini liberi, ma ancor più con la coscienza e con i doveri di uomini delegati alla rappresentanza, rendere qui pubblica condanna di questi atteggiamenti, di questi comportamenti, di queste risoluzioni legislative che, peraltro, sono arrivate alla mortificazione abituale della censura degli organi sovrani, sono bloccate nella palude del ristagno legislativo, hanno messo gli organi parlamentari nelle condizioni di correre ai rimedi. Ebbene, se tutta questa è cronaca (perché non oso chiamarla storia) di determinato parlamentarismo, bisogna anche tradurre da questa realtà l'altra, latente, nascosta, ma matrice di questa realtà: quella di un indirizzo legislativo assistenziale come quello che fino ad oggi ha saputo produrre l'alternanza di governi che hanno sovraccaricato se stessi di incombenze finalizzate più ad una sopravvivenza politica che ad una disciplina qualitativamente capace delle realtà che erano chiamati a predeterminare e a organizzare.

È questa di oggi l'occasione in cui, di certo non divagando in considerazioni specifiche che pure la materia consentirebbe e sulla scorta della vastità del mare normativo in cui ormai i flussi dei provvedimenti

della Corte costituzionale, le imprevidenze, le incapacità stanno facendo naufragare la navicella di questo settore produttivo italiano — forse unico settore naturalmente versatile con uno sviluppo sempre atteso e rivendicato da noi — siamo chiamati a dare un giudizio su un disegno di legge costituzionalmente viziato quale la leggina Truzzi; noi adempiamo dunque un dovere se rinnoviamo puntualmente la condanna dei mali che a monte di questi eventi hanno consentito che si incubasse l'assurdo di provvedimenti sostanziali da arroganza politica e da palese disattesa del dettato costituzionale.

Non disconosciamo — e ci sembra un dovere anche effettuare una riflessione su questo particolare — che la realtà « agricoltura » vive anche i riflessi di una situazione più generica, vive anche i riflessi di un'inflazione e di una recessione che tendono ad intaccare anche questo settore fin nelle midolla, fin nell'impalcatura portante delle sue pur traballanti strutture. Se questo può essere di sollievo alle responsabilità che abbiamo denunciato l'accettiamo, come parte politica, a tale titolo; ma pur accettando il sollievo alle nostre condanne, che riviene da queste considerazioni collaterali, non possiamo essere muti su quelle altre che ne discendono direi come logica conseguenza: considerazioni che sollecitano i responsabili ad una riforma organica della materia, che sollecitano il Governo, per quanto di propria competenza, quanto meno ad inventariare, sul denominatore comune della razionalità e della costituzionalità, il profluvio della normativa in cui ormai annega la nostra agricoltura.

L'invito quindi, l'esortazione, se può avere miglior grado di accoglimento e di ricevibilità, è che il Governo faccia carico a se stesso di promuovere interventi, che operino concretamente nel settore, non con leggine-tampone, ma guardando a quel fiore all'occhiello che puntualmente ogni nuovo Governo al varo, ogni nuovo Governo che si è presentato in quest'Aula ha inteso mettere all'occhiello della propria giacca governativa: la programmazione.

Ebbene, risponda il Governo (e il rappresentante presente in Aula è pregato di acco-

gliere, con la cortesia che gli riconosciamo, il nostro invito): quali orientamenti programmatici certi, quali indirizzi coordinati e validi oggi possono essere posti alla puntuale verifica ed all'attenzione di quanti hanno la responsabilità di guardare con capacità al settore? Quali gli sviluppi dell'immediato domani, quali le certezze che possono essere colte all'interno delle volontà politiche che costituiscono la maggioranza di Governo?

Se fossimo noi a dover dare risposta ai nostri interrogativi, saremmo di certo inadeguati a soddisfare le attese che con essi maturano, e non solo nella nostra parte politica, ma in tanta parte di coloro i quali traggono da questo settore sostentamento. Ebbene, una sollecitazione, la nostra: quella di abbandonare il terreno della conflittualità, in particolar modo nel settore della agricoltura; un settore ancor più ingrato se per ingratitudine di una fonte di lavoro dobbiamo riconoscere per un momento e per comodità di esposizione condizioni di tenore di vita al di sotto dello *standard*, al di sotto della media che pur si attribuisce ad altri settori.

Questa considerazione valga a suggerire agli organi di Governo comportamenti diametralmente opposti ad altre sollecitazioni che anche in questo settore hanno instillato la mobilitazione continua fino a spingere all'occupazione senza senso e senza capacità di conduzione produttiva di terre! Ben venga l'utilizzo delle terre incolte, se questa

può essere una tessera di positività che si aggiunga al mosaico dell'intera realtà agricola; ma il Governo assuma per sé incarico ed impegno perchè queste realtà, questi sbocchi siano tessere di ben altro mosaico: siano capitoli di un discorso più ampio, di una programmazione responsabile. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Petronio. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

T R U Z Z I , f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel merito il provvedimento in discussione è una leggina di modesta portata. Si tratta di coprire un vuoto dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme sul pagamento dei canoni di affitto e sulla misura del pagamento dei canoni d'affitto. Queste norme sono state dichiarate illegittime e, in attesa di una nuova legge, già il Parlamento per altre due volte ha stabilito che intanto una leggina fissasse la misura degli acconti provvisori da congruare in base alla nuova legge.

Questa leggina non si sarebbe resa necessaria se la legislatura passata non fosse finita immaturamente, perchè il Parlamento stava per approvare definitivamente la nuova legge sui patti agrari che stabiliva la nuova misura dei canoni.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue **T R U Z Z I , f.f. relatore**). Pertanto, non essendo stata ancora approvata la legge generale, si rende necessario che gli acconti, i canoni pagati in acconto in attesa di conguaglio in base alla nuova legge, si estendano anche all'annata 1978-79. Questo è il contenuto della leggina, contenuto molto modesto che ci auguriamo debba operare per un tempo molto breve, auspi-

cando che il Parlamento approvi rapidamente la nuova legge sui patti agrari che fissa anche le nuove misure dell'equo canone.

Per quanto riguarda una breve risposta agli interventi del senatore Pistolese e del senatore Mitrotti, mi si permetta innanzitutto di dare una risposta ad una affermazione che è stata reiterata qui: si è parlato di soggezione alla sinistra; si è domandato

al presentatore perchè non cambia banco. Ebbene, non ho mai pensato, senatore Pistolese, che per avere sensibilità verso quelli che lavorano si debba andare su un banco piuttosto che su un altro. Questa sensibilità la si può avere in qualunque banco, purchè si creda a certe cose.

Il senatore Pistolese e il suo collega mi hanno chiesto se mi sento tranquillo: a dire la verità, se l'affitto deve continuare ad esistere come istituto (mi pare che la nuova legge vuole che la materia contrattuale e i tipi di contratto vengano ricondotti tutti al contratto d'affitto che viene assunto come contratto guida per l'impresa che non possiede la terra nel nostro paese), se non difendiamo gli affittuari, come fa a continuare ad esistere l'affitto? Mi limito, con molto garbo e cortesia — conosco con quale animo il senatore Pistolese mi ha fatto la domanda ed è così garbato che voglio rispondere allo stesso modo — a dire che a fianco di questi lavoratori della terra, difendendoli, mi sento molto bene.

Non ci sono motivi per ingrandire il problema, per drammatizzarlo e per usare termini che, secondo me, sono fuori luogo; non c'è da sentire nessun senso di colpa difendendo dei lavoratori che in fondo contribuiscono anche all'interesse del paese rimanendo a lavorare la terra in un tempo in cui sono sempre meno quelli che ci rimangono. Mi pare pertanto che bisognerebbe rimanere in un tono più pacato e più aderente al problema che stiamo discutendo.

Quanto poi al rispetto della proprietà, non credo che la Costituzione italiana, nell'idea dei costituenti, intendesse difendere la proprietà legata ad una persona piuttosto che ad un'altra: il diritto di proprietà era difeso per tutti e soprattutto per quelli che stanno a faticare sulla terra. Questo, secondo me, è lo spirito della Costituzione, cioè aperto e non chiuso. La nostra Costituzione è fondata sul lavoro: figuriamoci se non era aperta a questi lavoratori!

Restringendo così la dimensione del problema alla sua vera entità, come è nel disegno di legge, raccomando al Senato di approvare rapidamente il provvedimento, anche perchè l'annata agraria cui si riferisce sta per scadere.

Ho presentato un emendamento, a nome della Commissione, che provvede a colmare una dimenticanza: la norma dei canoni provvisori valeva per l'annata 1977-78, nella legge precedente; abbiamo invece, nell'articolo formulato in Commissione, parlato dell'annata 1978-79, dimenticando l'annata 1977-78 che verrebbe a rimanere scoperta. Ho presentato pertanto un emendamento al riguardo e prego il Senato di approvarlo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **P I S O N I**, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola semplicemente per dire che, come già è stato sottolineato, il provvedimento è di piccola portata e vuole coprire il vuoto lasciato dalla nota sentenza della Corte costituzionale, vuoto che per la campagna scorsa è stato coperto con la legge n. 176. Inoltre, come ha sottolineato il senatore Truzzi qualche momento fa, abbiamo tempi estremamente brevi perchè è prossima la scadenza anche di questa proroga che si va a stabilire.

Con ciò il Governo non può che approvare la proposta in discussione ed è anche d'accordo con l'emendamento presentato dalla Commissione. In conclusione, il Governo non può che rinnovare l'invito ad una sollecita definizione di tutta la tematica, rinviando l'esame dei grossi problemi qui accennati al momento in cui si discuterà il provvedimento che è già all'esame della Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176 è sostituito dal seguente:

« Per l'annata agraria 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore

della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo unico sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

L'articolo unico è sostituito con il seguente:

« Per l'annata agraria 1978-1979 il canone dei fondi rustici condotti in affitto è stabilito in una somma corrispondente al 10 per cento del valore della produzione lorda vendibile media ordinaria che può essere realizzata dalla conduzione dei fondi stessi ».

1.1 PISTOLESE, POZZO, MARCHIO, RASTRELLI, FILETTI, MITROTTI, FINESTRA, MONACO

In via subordinata, l'articolo unico è sostituito con il seguente:

« Per l'annata agraria 1978-1979, alle varie scadenze previste dal contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme nella misura provvisoria di novanta volte il reddito imponibile ».

1.2 PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI, FILETTI, MARCHIO, FINESTRA, MONACO

In via ulteriormente subordinata, l'articolo unico è sostituito con il seguente:

« Per l'annata agraria 1978-1979, alle varie scadenze previste dal contratto di affitto

di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme nella misura provvisoria di ottanta volte il reddito imponibile ».

1.3 PISTOLESE, FILETTI, POZZO, RASTRELLI, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, FINESTRA

In via ulteriormente subordinata, l'articolo unico è sostituito con il seguente:

« Per l'annata agraria 1978-1979, alle varie scadenze previste dal contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme nella misura provvisoria di settanta volte il reddito imponibile ».

1.4 PISTOLESE, FILETTI, POZZO, FINESTRA, MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, MONACO

Al primo comma sostituire le parole: « Per l'annata agraria 1978-79 », con le parole: « Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 ».

1.6 LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma dell'articolo unico inserire il seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è soppresso ».

1.5 PISTOLESE, RASTRELLI, POZZO, FILETTI, MITROTTI, MARCHIO, MONACO, FINESTRA

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Illustrerò tutti gli emendamenti, dato che volgiamo rapidamente al termine e tenuto conto che questa legge passa, direi, soltanto con i voti del Partito comunista. I comunisti non hanno parlato su questa legge, ma ad essi piace tanto che non hanno ritenuto opportuno nè intervenire nè commentarla. Io li ringrazio; vuol dire che non ho parlato invano ma ho parlato a chi certamente è in grado di recepire le mie osservazioni che giungeranno alla Corte costituzionale, dove il problema

verrà riproposto, indipendentemente da quella dura propaganda che svolgeremo nelle piazze e nelle campagne, in tutti i nostri comizi, per dimostrare l'assurdità di questa legge che viene oggi approvata soltanto dal Partito comunista, con la partecipazione solo di alcuni democristiani ai quali rivolgo il mio saluto e il ringraziamento per la loro presenza.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento 1.1, poichè riteniamo che l'aggancio al reddito catastale non sia valido — lo ha detto tante volte la Corte costituzionale invitandoci a cambiare strada — a causa delle svalutazioni e della insufficienza della individuazione di questo reddito, proponiamo, proprio per dimostrare l'assurdità della proposta di legge, ma anche per sottolineare un aspetto europeistico della vicenda, che il canone sia stabilito in relazione alla produzione del terreno. Voglio ricordare in proposito che in tutta l'Europa il pagamento del canone dei fondi in affitto è effettuato in natura. Da noi invece si preferisce che si paghi in denaro, senza tener conto della svalutazione.

Per quanto ci riguarda, proprio per un collegamento all'Europa di cui ci dimentichiamo spesso in questo Parlamento, ma della quale facciamo parte, proponiamo che il canone venga pagato in natura. Questo è il concetto del primo emendamento che stabilisce che il canone venga calcolato nella misura del 10 per cento della produzione lorda vendibile media; il che vuol dire praticamente il 10 per cento in natura o in denaro di quella che è la produttività della terra. Questo è un concetto che porteremo avanti anche nell'esame della legge sui fondi rustici e in tutte le altre sedi. Ho già detto che ricorreremo anche all'Europa perchè in agricoltura oggi non possiamo andare per conto nostro. Quindi ricorreremo a tutti i mezzi per denunciare gli arbitri che si stanno commettendo in questo campo in violazione del diritto di proprietà.

Con l'emendamento 1.1 prospettiamo questa indicazione soprattutto perchè si sappia che è tempo di allontanarci dal sistema del reddito catastale. Bisogna arrivare alla realtà, cioè conoscere realmente la produttività

della terra e quindi dare una remunerazione al capitale nelle giuste proporzioni, come vuole la Costituzione, come vogliono le direttive comunitarie; le leggerò domani in Commissione, onorevole Sottosegretario, quando le dimostrerò che le direttive comunitarie impongono una adeguata redditività della terra.

Non dimenticate neanche questo, oltre alla Costituzione e a tutto il resto.

Con gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in sostanza, ci atteniamo, in via subordinata, al sistema dell'aggancio al reddito catastale, ma chiediamo di elevare almeno per questa annata la forcilla con una indicazione più precisa. D'altra parte ricordavo prima che non sono solo in questa mia affermazione; e non si dispiaccia, se faccio qualche raffronto, il senatore Truzzi, al quale rivolgo il mio affettuoso saluto perchè lavoriamo nella stessa Commissione e conosco la sua dedizione all'agricoltura e la sua passione. Ma, al di là di questo, vedo nel testo proposto dal Partito comunista, per quanto riguarda l'annata agraria 1970-71, un coefficiente massimo di 70 volte il reddito catastale e di 80 volte per gli affittuari non coltivatori diretti. La proposta del senatore Truzzi è più dolce di quella del Partito comunista perchè dice semplicemente che, a partire dall'annata agraria 1970-71, ci si deve regolare in base alle tabelle previste per quella annata maggiorate di cinque punti per ogni anno. Quindi, come vedete, la tesi del Partito comunista è più realistica e concreta di quella del senatore Truzzi, che pure fa parte del partito di maggioranza.

Per questa ragione, con i nostri tre emendamenti, proponiamo (come è previsto nelle stesse norme proposte dal Partito comunista nel disegno di legge sui patti agrari che stiamo per esaminare) tre ipotesi, cioè 90, 80 e 70 volte il reddito catastale. L'ultima nostra proposta va a coincidere addirittura con quella del Partito comunista.

Mi sembra un ragionamento logico. Abbiamo voluto proporre questi tre emendamenti, che, dicevo, concordano con la proposta del Partito comunista, per non parlare di forcilla, perchè sappiamo che la forcilla non esiste in quanto non c'è più la commissio-

ne nè la tabella. Si propone quindi una cifra precisa, un solo coefficiente. Voi in questa legge potevate dire tutto perchè il Parlamento è sovrano; potevate dire di pagare cento lire o un milione e non avrei fatto nessuna questione. Avrei accettato qualunque cifra, ma che fosse una cifra! Questo è l'errore. *Errare humanum est, perseverare diabolicum*: mi pare che stiamo continuando su questa china e su questi errori.

Qualche parola debbo spendere per l'emendamento 1.5, che per la verità riguarda una norma di legge che mi fa inorridire e che dunque propongo di sopprimere. Vi chiedo scusa: forse ho una passione e un rispetto per la legge che mi fa vedere le cose in un modo diverso, ma vi prego di leggere il terzo comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1978, n. 176, di cui chiedo la soppressione.

Il senatore Truzzi ha parlato della legge precedente, la 176 del 1978. Ora questa legge, al terzo comma dell'articolo 11, contiene una eresia giuridica. Permettetemi di rilevarlo. Ascoltate: « Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi effettuati in data anteriore a questa legge senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore o a seguito di transazione ». Che significa: « senza contestazioni giudiziarie »? Ma volete che, vigente una legge valida qual era la legge del 1973, il proprietario rifiutasse la somma? Onorevole Sottosegretario, potevo rifiutarla? Se mi venivano a offrire l'esatta cifra indicata nella tabella, potevo dire: io protesto e vi faccio causa? Mi avrebbero fatto l'offerta reale il giorno dopo e avrei dovuto accettarla. Ora il silenzio, il non aver protestato diventa transazione: veramente stiamo abbandonando tutti i principi giuridici del nostro ordinamento. Come è possibile? Il silenzio non può avere una simile interpretazione. E mi rivolgo al Presidente che è un noto giurista; se mi fanno un pagamento secondo la legge vigente, lo debbo accettare; io proprietario debbo accettarlo, non posso far niente, debbo solo incassarlo. Come si può dire che questo silenzio significa accettazione e transazione? Non mi permetto di giudicare nessuno, ma debbo dire che questa è una grossa eresia

giuridica che fa veramente inorridire tutti noi appassionati di questa materia.

Per questa ragione chiedo la soppressione del terzo comma dell'articolo 11 della legge n. 176, che contiene questa implicita accettazione o transazione laddove il proprietario non abbia fatto altro che accettare un pagamento fatto secondo legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti del senatore Pistolese e di altri senatori.

T R U Z Z I , f.f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti del senatore Pistolese.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **P I S O N I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Mi associo al parere espresso dal relatore per quanto concerne gli emendamenti illustrati dal senatore Pistolese e dichiaro di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

SASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, quando, il 19 luglio 1978, il Senato della Repubblica approvò il disegno di legge recante norme sui contratti agrari, che sanciva norme sugli affitti e il superamento di istituti come la mezzadria e la colonia, con il voto favorevole delle forze politiche che componevano la maggioranza di solidarietà nazionale, forse pochi pensavano che non sarebbe diventato legge e che si sarebbe dovuto ricorrere a un provvedimento transitorio, sia pure di modesta portata, come è stato definito dal relatore e proponente, senatore Truzzi, e dal rappresentante del Governo poco fa. Invece ancora una volta la VII legislatura si è conclusa anticipatamente, senza che fosse stato possibile approvare una legge di riforma dei patti agrari, perchè il testo del disegno di legge, approvato a larghissima maggioranza dal Senato, alla Camera dei deputati fu oggetto di una complessa manovra di una parte della Democrazia cristiana, appoggiata dalle destre, tendente a rimettere in discussione molti aspetti del provvedimento, che è riuscita ancora una volta a insabbiare la riforma, per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

Hanno dunque avuto ragione alcuni mezzadri della Toscana e dell'Umbria, e forse anche di altre regioni, i quali, nelle assem-

blee che abbiamo tenuto un anno fa in occasione del dibattito che allora si era sviluppato, manifestavano dubbi sulla possibilità di un voto definitivo sulla legge di riforma, che è una legge di attuazione di una parte della Costituzione, in ciò ammaestrati forse dalle vicende parlamentari precedenti.

Come è a tutti noto, la 9ª Commissione del Senato, nella precedente legislatura, aveva lavorato per oltre un anno e mezzo per concordare soluzioni positive, che subirono poi modifiche alla Camera e che oggi non possono, a nostro avviso, essere ancora dilazionate nel tempo, ma che siamo disponibili ad approvare nel testo che fu poi concordato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Diciamo subito che il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 111, presentato dal collega senatore Truzzi, per il pagamento provvisorio del canone dell'affitto dei fondi rustici, nel testo elaborato dalla Commissione, con l'aggiunta dell'emendamento che poco fa abbiamo votato. Ma ci sia permesso di esprimere alcune preoccupazioni, in relazione alle posizioni emerse su tutta questa materia, anche in occasione della discussione di questa leggina, (si è detto per giungere a migliorare il testo che già è stato concordato), tra le quali c'è quella di voler dividere l'affitto dalla mezzadria e dalla colonia con due provvedimenti separati.

Ricordiamo, a noi stessi ed a tutti, alcune vicende della disciplina dei contratti agrari, che risalgono addirittura alla I legislatura quando, con il voto favorevole delle sinistre, veniva approvato dalla Camera, nella seduta del 2 novembre 1950, un disegno di legge presentato dall'onorevole Segni, allora ministro dell'agricoltura e delle foreste, disegno di legge poi insabbiato e decaduto senza essere stato esaminato nell'altro ramo del Parlamento.

Da allora sono passati quasi trenta anni i quali, se non sono molti per la storia, sono tanti però per la vita dell'uomo e soprattutto dell'uomo che lavora la terra. Ci sono stati alcuni provvedimenti di legge parziali, ma una vera riforma dei patti agrari il Parlamento della Repubblica ita-

liana, nata dalla Resistenza, non l'ha ancora approvata.

Per questo, esprimiamo un voto favorevole, ma critico verso alcune posizioni che sono emerse dal Gruppo dei senatori democristiani discutendo l'attuale leggina. Dal 1950 ad oggi diverse altre proposte per disciplinare e riformare i contratti agrari hanno generato crisi politiche, mentre la situazione nelle campagne italiane è mutata e nuovi problemi sono emersi a livello europeo e mondiale, i quali attendono una soluzione e un contributo nostro per uscire dalla crisi e fronteggiare anche con un rilancio dell'agricoltura i bisogni del nostro paese, oltrechè contribuire a far fronte alla fame nel mondo, in continuo aumento.

Sono invece rimaste immutate le esigenze che riguardano la stabilità del contratto, l'equo canone, i poteri imprenditoriali del coltivatore, il superamento della mezzadria e della colonia, mentre si succedono le generazioni degli uomini e i giovani rimasti in agricoltura non assicurano nemmeno il naturale ricambio.

Ci rendiamo conto che non è più soltanto sulla questione dei contratti agrari che si gioca il futuro dell'agricoltura italiana, ma questo rimane pur sempre un terreno sul quale si verifica la volontà politica reale di affrontare la questione agraria e il rilancio della nostra agricoltura, nel quadro di un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale e di una nuova qualità della vita, di cui il nostro paese ha bisogno.

Del resto ricordiamo che nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1979 si affermava, tra l'altro, che « sono presenti nell'agricoltura estese aree di intensa e crescente produttività e modernità di tecnica e zone di perdurante arretramento e progressiva degradazione ».

Nel capitolo relativo alla politica agricola, al punto 26, si diceva che « per favorire una maggiore mobilità fondiaria dovranno essere rimosse le vischiosità nel rapporto tra impresa e capitale fondiario, agendo in via prevalente sul sistema dei contratti agricoli. Si tratterà pertanto di trovare modi di valorizzazione e diffusione del contratto di affitto e di nuove forme contrattuali, tali

da consentire l'uso delle terre per la costituzione di imprese di dimensioni ottimali, con particolare riferimento alle imprese coltivatrici ».

Per questo avremmo preferito e ritenuto necessario che si fosse sottoposta agli altri Gruppi politici e al Parlamento l'esigenza, o meglio la necessità, di non procedere ad interventi legislativi di carattere parziale che possano ritardare ulteriormente l'approvazione di una nuova legge con nuove norme sui contratti agrari. Ci rendiamo conto del vuoto legislativo creato con la sentenza del 22 dicembre 1977, n. 153, della Corte costituzionale, che tra l'altro ha dichiarato l'illegittimità dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, poichè non avrebbero condotto « alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari »; canoni equi che riteniamo siano previsti nel nuovo testo già votato dal Senato nella precedente legislatura e ora all'esame della Commissione agricoltura.

Riteniamo che al punto in cui è arrivato il dibattito politico nei trascorsi decenni, ed in particolare negli ultimi anni ed anche in queste ultime settimane, ed in presenza di una permanente rivendicazione delle forze sociali, un intervento legislativo che si proponga di colmare questo vuoto non dovrebbe avere che una portata generale per ridisciplinare l'intera materia dei contratti agrari.

Si può certo obiettare che è stato approvato poco più di un anno fa, il 10 maggio 1978, un provvedimento parziale, ma in proposito facciamo rilevare che è stato approvato intanto dopo parecchio tempo, dopo alcuni mesi dalla sentenza della Corte costituzionale e quindi, prima che sia trascorso un analogo lasso di tempo, ci sono le possibilità oggi per approvare al Senato e alla Camera con la procedura abbreviata e la richiesta che sia dichiarata l'urgenza l'intera disciplina dei contratti agrari.

A questo proposito facciamo rilevare, anche se il Senato ha già concesso l'urgenza, che l'articolo 81 del Regolamento del Se-

nato riguardante i disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura, al punto 5 afferma, non a caso, che « le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate ».

Inoltre, per anticipare l'entrata in vigore della legge, a norma dell'articolo 82 del Regolamento del Senato, si può richiedere la dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione. Ma al di là di quanto prevede il Regolamento del Senato, vi è un'urgenza politica di giungere a ridisciplinare l'intera materia dei contratti agrari, come un aspetto non secondario del rilancio dell'agricoltura e dell'economia dell'intero paese, che deve sopportare il peso di oltre 13 miliardi al giorno per importare prodotti alimentari. Nella precedente VII legislatura si è avviata una fase di modificazione per l'intervento pubblico in agricoltura, con il concorso della stragrande maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, con nuove leggi agrarie e un importante flusso di finanziamenti i quali però non sono ancora stati utilizzati, per i ritardi con i quali si è proceduto. Si tratta oggi di realizzare lo sviluppo produttivo delineato con la legge « quadrifoglio », non solo accelerando l'attuazione dei piani previsti per utilizzare i finanziamenti nell'anno 1980, ma approvando anche al più presto possibile, entro i primi mesi di questa legislatura, la legge di riforma dei patti agrari, di trasformazione della mezzadria, e colonia in affitto, nel testo che è stato definitivamente concordato dalla Commissione agricoltura della Camera, senza ulteriori ritardi.

Oltre alla proposta di legge del collega senatore Truzzi, che di per sé è una presa di posizione politica della sua parte ed anche dell'organizzazione professionale che egli rappresenta, rileviamo che anche la Conf-

coltivatori, nel suo consiglio generale, ha approvato un ordine del giorno che sollecita il Senato e la Camera « a prorogare per l'annata agraria 1978-79, e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari » quanto è stato approvato per l'annata agraria precedente e non rimesso in discussione fino ad oggi.

Ci auguriamo, in definitiva, che la legge eviti contrasti, turbamenti e il contenzioso, che è già abbastanza diffuso nelle campagne, tenendo conto che in alcune regioni i canoni sono già scaduti, che le norme della nuova legge regolamentino solo l'annata agraria che si conclude a San Martino, cioè l'11 novembre prossimo, che coincide con la fine della raccolta dei prodotti agricoli, e che la prossima annata possa essere regolamentata dalla nuova legge di riforma. In questo modo dimostreremo nei fatti di voler diventare competitivi a livello europeo e di non volere « un equo sistema di affittanza al posto della proprietà diretto-coltivatrice » come si sostiene anche in pubblicazioni sulla politica agricola comune, che è tempo di modificare tenendo conto della realtà e degli interessi dei paesi più deboli, come il nostro. Si potrà contribuire inoltre a far uscire l'agricoltura meridionale dall'attuale stagnazione, rilevata anche nel « Rapporto sul Mezzogiorno 1978 », evitando alcune assurdità come quelle apparse su un quotidiano di oggi, il quale rileva che il nostro paese importa 300 tonnellate di fave all'anno dall'Inghilterra e circa il 93 per cento di asparagi dalla Cina.

Per evitare queste ed altre assurdità, è dunque necessario che il Governo e il Ministro dell'agricoltura presentino i disegni di legge annunciati nelle dichiarazioni programmatiche per l'agricoltura e il piano agricolo-alimentare, per poter avviare una reale programmazione nell'interesse generale del paese. Concludo, quindi, questa dichiarazione di voto rilevando che l'attuazione dei primi elementi di programmazione in agricoltura, a livello nazionale, regionale e zonale, presuppone uno sviluppo della democrazia evitando i rischi di una involuzione che sono presenti nella società e

anche, in parte, nelle campagne, e dei quali ci sono segni evidenti da tempo nell'intero paese.

Tutti conveniamo che il nostro paese ha bisogno di uno Stato saldo per il suo carattere unitario e democratico, fondato sulla centralità e « sull'incisivo funzionamento del Parlamento », il quale deve rendere più tempestiva la sua attività non solo di legislazione ma anche di indirizzo, di coordinamento e di controllo, mentre si discute della grande riforma istituzionale.

Operiamo, dunque, in modo da snellire le procedure parlamentari pur lasciando la più ampia libertà di partecipazione al dibattito, ma dando un segno positivo ai lavori dell'VIII legislatura, approvando in tempi brevi un provvedimento legislativo sull'intera materia dei contratti agrari, secondo il testo già concordato alla Camera, accogliendo del resto anche la sollecitazione che è stata espressa in quest'occasione dall'onorevole Sottosegretario in rappresentanza del Governo, sollecitazione che aveva già espresso anche nella Commissione agricoltura. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il carattere di provvisorietà e di transitorietà di questo Governo, che si vuole qualificare come un Governo di tregua, ma che, con le sue disarticolate e provvisorie determinazioni, non dà tregua nè serenità alcuna ai cittadini italiani, trova pronto e tangibile riscontro nel disegno di legge in fase di votazione che concerne, ancora una volta, la perdurante metodologia del pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici.

Il Parlamento italiano è già da tempo abituato a legiferare male e in via provvisoria, promettendo di eliminare in futuro le carenze con una legislazione migliore, organica e definitiva. Non è quindi da meravigliarsi se si presenta l'ennesima occasione

di licenziare un provvedimento di natura provvisoria e di pessima fattura che si vuole imposto da contingenti ragioni di necessità peraltro imputabili alle remore dello stesso Parlamento e ai contrasti che sull'annoso tema dei contratti agrari si perpetuano nell'ambito delle varie forze politiche. Apparentemente si tratta di una delle tante leggine che il Parlamento doviziosamente sforna. Ma in effetti il disegno di legge n. 111 ancora una volta suona quale espediente, quale furbesco artificio per caducare reiterate pronunzie di illegittimità della Corte costituzionale, per annullare di fatto norme della Carta fondamentale che dovrebbero essere scrupolosamente e rigorosamente osservate.

La legge n. 11 del febbraio 1971, che il mio Gruppo ha sempre criticato e fondatamente osteggiato, stabilì la determinazione dell'equo canone nel contratto di affitto di fondi rustici con aggancio ad un elemento statico, determinato in tempo assai remoto, e cioè mediante il moltiplicatore compreso tra 12 e 45 volte del reddito dominicale iscritto al catasto e rilevato nel lontanissimo triennio 1937-39.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 1972 dichiarò illegittima la predetta norma perchè, nell'ipotesi migliore, il canone che veniva ad ottenersi risultava troppo basso ed iniquo per il locatore; e il Governo reagì all'affronto patito con una leggina di natura provvisoria con la quale, in attesa di ventilate riforme future, il canone determinato con il metodo dichiarato incostituzionale veniva considerato acconto.

Indi con la legge n. 814 del 1973, perseverando diabolicamente nell'erroneo sistema dell'aggancio al reddito dominicale di pregressa memoria, il legislatore ritenne di elevare il coefficiente da 24 a 55 volte; ma il supremo consesso costituzionale puntualmente, con la sentenza n. 153 del 1977, ha ripetuto che detti coefficienti sono del tutto inidonei ad una equa determinazione dei canoni.

Si apre un nuovo vuoto legislativo; ma il Governo, il Parlamento non accusano minimamente il *knock out*, nè il *knock down* ed immediatamente ripristinano il metodo

della furbesca leggina, assertivamente riparatrice e provvisoriamente regolatrice. Ed ecco venire fuori la legge 10 maggio 1978, n. 176, che, limitatamente all'annata agraria 1977-1978, impone l'osservanza temporanea e cioè la sopravvivenza delle norme riconosciute dalla Corte costituzionale viziata da illegittimità ed alla volontà contrattuale delle parti circa il *quantum*, le modalità, il tempo o i tempi di pagamento dell'intero canone sostituisce il precetto cogente della corresponsione di un acconto, salvo conguaglio da effettuarsi da futura legge sostitutiva delle disposizioni dichiarate illegittime.

Il Governo ed il legislatore, però, con troppa faciloneria e superficialità e con ingiustificato ottimismo presumono di varare una nuova legge organica sui patti agrari nel breve volgere di pochi mesi, e cioè in quei pochi mesi intercorrenti dal 16 maggio 1978 (entrata in vigore della citata legge n. 176) alla fine dell'annata agraria 1977-78.

La nuova legge non viene alla luce perchè ottenebrata da ampi dissensi, sicchè sopraggiunge l'annata agraria 1978-79 ed è già iniziata per molti contratti, in relazione alle coltivazioni praticate ed alle fruttificazioni *in fieri* o maturate, anche l'annata agraria 1979-80.

Come porre riparo al persistente inconveniente relativo alla determinazione del canone locatizio?

La dichiarata illegittimità di norme di legge comporta l'annullamento di esse, la loro inapplicabilità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sia ai rapporti futuri come a quelli anteriori, tranne che siano intervenuti il giudicato, la transazione, la prescrizione o la decadenza, con la conseguenza che l'ammontare del canone locatizio dovrebbe essere determinato in base ai contratti o più correttamente secondo la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle norme dichiarate incostituzionali dalla Corte.

Ma su tali principi il Governo ed il Parlamento ritengono di « lasciare e passare » e, incuranti del fatto che tuttora pende di-

nanzi alla Corte costituzionale impugnazione per dichiarazione di illegittimità della legge n. 176 del 1978, con il nuovo disegno di legge Truzzi propongono, con pervicace divisamento ed, osiamo dire, con temerarietà, la protrazione del sistema del pagamento dell'acconto salvo conguaglio negli stessi termini previsti da detta legge, apparentemente per un'altra annata agraria, cioè per l'annata agraria 1978-79, ma realmente a tempo indeterminato e cioè sino alla data dell'entrata in vigore della fantomatica legge di riforma dei contratti agrari.

In tal modo non solo il potere legislativo e quello esecutivo confermano il conclamato spregio per la Costituzione e la Corte costituzionale, ma pongono in essere una tecnica legislativa di pessima e per nulla apprezzabile qualità.

Non è ammissibile ed è manifestamente incostituzionale che il legislatore, prevaricando l'iniziativa economica privata — articolo 41 della Carta fondamentale — e disattendendo anche transitoriamente le pronunzie della Corte costituzionale, sostituisca al normale sistema convenzionale di pagamento del canone locatizio quello del pagamento per acconto, cioè del pagamento a rate e in tempi diversi, peraltro indeterminati perchè rimessi alla legge futura.

Tale modalità di pagamento, a prescindere da tutt'altre considerazioni, mentre pone il locatore nella condizione di non poter disporre immediatamente di parte del reddito del suo bene rustico ed il conduttore nello stato di pagare eventualmente più di quanto dovuto in relazione alla qualità ed alla redditività del terreno assunto in affitto, può pregiudicare i diritti dell'una o dell'altra parte in caso di sopravvenuto dissesto economico di uno dei contraenti; e ciò in special modo posto che trattasi di aziende o di fondi di notevole consistenza e per i quali corrispettivamente si ha il diritto all'entrata di un rilevante canone e l'obbligo di effettuarne il pagamento.

È poi veramente assurdo che il sistema del pagamento del canone per acconto sia esteso al conduttore non coltivatore diretto, che spesso assume la qualifica di commerciante e che è soggetto alla disciplina del

fallimento, con temuto grave danno per il concedente che potrebbe subire il pregiudizio delle sue aspettative e dei suoi diritti.

Non starò qui a ripetere quanto, con profonde argomentazioni, hanno illustrato i senatori Pistolesi e Mitrotti del mio Gruppo in ordine ai vizi di illegittimità costituzionale che inficiano il disegno di legge in votazione e in ordine al non condivisibile merito di esso. Pertanto, nel dichiarare il voto contrario della mia parte politica, mi limito a puntualizzare, in aggiunta a quanto dianzi osservato, che l'incredibile carosello di leggi e leggine sui patti agrari trae origine da un errore iniziale, cioè dal metodo disinvoltamente e spregiudicatamente inventato nel 1971 al fine di determinare e calcolare il canone di affitto dei fondi rustici.

Il sistema dell'aggancio del reddito dominicale, calcolato con riferimento a tempi assai pregressi, è assurdo ad un vero e proprio dogma imposto dalla sinistra politica. Tale sistema è manifestamente sbagliato e frequentemente dà luogo a risultati anomali e sperequati. Persistere nell'errore è diabolico e la conseguenza di leggine come quella che ci accingiamo a votare e della riforma dei patti agrari che si pretende adottare, incidendo radicalmente sulla volontà contrattuale e imponendo assurdi e drastici metodi d'imperio, altra non può essere che quella di dissuadere i concedenti dal dare in affitto i loro fondi e di denegare ai lavoratori della terra la possibilità di ottenerli in conduzione, con gravissimo danno per la collettività e per i singoli cittadini. (*Applausi dall'estrema destra*).

F A B B R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano vota a favore del provvedimento Truzzi; ma, nel momento in cui annunciamo il nostro consenso, sottolineiamo che votiamo a favore della legge che disciplina questo periodo transitorio perchè ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità.

Siamo i primi però ad essere consapevoli che il provvedimento serve più a ridurre la precarietà che non ad assicurare in modo definitivo certezza nei rapporti tra le due parti del contratto di affitto dei fondi rustici. Ecco perchè ci è sembrata fuori luogo, se non anticipazione di una volontà di dar battaglia sul tema dei patti agrari, la logomachia che è venuta dall'estrema destra. Ci rendiamo conto che si tratta di un provvedimento-tampone, ma era pur necessario stabilire un criterio in forza del quale le due parti del contratto di affitto possano regolare i loro rapporti in attesa di quella sistemazione definitiva della materia che deve dare applicazione agli indirizzi stabiliti dalle due sentenze della Corte costituzionale.

Dunque, a nostro modo di vedere, nessuna violazione delle indicazioni della Corte costituzionale, anzi volontà di adeguarsi ad esse stabilendo nel medio termine questi criteri empirici per consentire agli affittuari di corrispondere un acconto sul futuro canone di affitto. D'altra parte le due sentenze invocate della suprema Corte costituzionale non hanno inficiato col vizio di incostituzionalità il ricorso ad un meccanismo automatico per la determinazione del canone di affitto; hanno precisato che quei coefficienti stabiliti dalla legge dichiarata incostituzionale non consentivano di pervenire ad una determinazione equa del canone. Quindi non è in discussione il ricorso al criterio dell'aggancio al dato catastale, ma il *quantum* conseguente a questo ricorso in relazione alla congruità dei coefficienti.

D'altra parte qui si tratta soltanto di fissare un parametro del tutto provvisorio. Siamo convinti anche noi che la soluzione ha carattere temporaneo, ma la risposta non si ricava agitando, come al solito in questa materia, il deterrente della incostituzionalità, deterrente che del resto non ci deve spaventare dal momento che questo rimpallo tra Parlamento e Corte costituzionale non è un fatto scandaloso. Sono di fronte due istituti della nostra vita democratica che esplicano ciascuno la propria funzione. Certamente è dovere di noi legislatori varare

leggi che rispecchino i principi della Costituzione, ma questo lo si deve fare con una disciplina dei patti agrari che sia in grado di dare certezza alla vita nelle campagne.

Questa legge oggi al nostro esame — e di questo siamo dispiaciuti — mantiene ancora il carattere di precarietà e di provvisorietà, mentre abbiamo sempre sostenuto che vogliamo una legge che ponga fine a questo capitolo di provvisorietà ed apra una fase di certezza, non per mortificare la proprietà, ma per riconoscere in primo luogo la funzione del lavoro e nello stesso tempo spingere anche chi è proprietario dei fondi rustici ad investire in agricoltura. Questa fase di provvisorietà non giova agli imprenditori ma giova ai furbi, a coloro che considerano l'agricoltura non un bene produttivo da utilizzare nell'interesse della collettività, valorizzando ed esaltando il ruolo dell'impresa, ma un bene speculativo su cui compiere delle manovre, delle scorrerie di carattere finanziario per mettere in vita comunque rapporti sperequati. Ecco perchè auspichiamo che questo regime di precarietà che dura da troppo tempo finisca, perchè questa fase di disordine ostacola la produttività, scoraggia la programmazione di nuovi investimenti, favorisce coloro che non considerano la terra un bene produttivo. La risposta è nella approvazione sollecita della nuova legge dei patti agrari che era stata elaborata nella precedente legislatura e che è stata riproposta in questo ramo del Parlamento.

Pertanto, mentre approviamo, di fronte ad uno stato di necessità, questo provvedimento-tampone, approfittiamo di questa occasione (nella quale purtroppo nè la centralità del Parlamento nè la centralità dell'agricoltura, così conclamate nella passata legislatura, vengono riconosciute) per chiedere alle forze politiche democratiche, quelle dell'arco costituzionale (non ci interessa l'estrema destra), un impegno leale per dare finalmente al paese quel nuovo regime in tema di patti agrari che è necessario appunto per superare la fase del disordine e non soltanto per chiudere, come disse Macaluso nella passata legislatura, un capitolo nella storia di Italia, ma per aprirne uno nuovo.

È un nodo ormai incancrenito che il Parlamento deve sciogliere. Sentendo i toni del dibattito di questa sera, abbiamo avuto l'impressione che qualcuno facesse come i soldati giapponesi che, pur essendo finita la guerra, continuavano a guerreggiare. Ecco che allora noi, di fronte all'avvio lento e preoccupante del dibattito sui patti agrari, vogliamo parlare chiaro e avanzare una proposta: si deve mettere da parte ogni tendenza ad allontanare la decisione della questione. Viviamo in tempi di profonda crisi e la discussione di questa sera è una spia della nostra crisi, perchè non siamo in grado come classe dirigente di produrre tempestivamente le decisioni politiche che la realtà sociale richiederebbe. Per questo si deve compiere uno sforzo per giungere a una decisione sui patti agrari, allontanando il pericolo di discussioni defatiganti e ripetitive in Commissione.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato di avere una proposta del suo Governo in tema di patti agrari; non si è capito bene il senso di questa enunciazione. Noi chiediamo che si compia subito una verifica tra le forze politiche sui temi di fondo della riforma. Qui si tratta, amici dei partiti democratici, di stabilire se vogliamo essere coerenti con le scelte di fondo che furono alla base del provvedimento elaborato nella settima legislatura. Noi non siamo tetragoni: se ci sono da compiere aggiustamenti tecnici, di buon governo legislativo, compiamoli subito insieme. Quello che ci interessa è trovare l'incontro, il consenso sulle scelte di fondo della riforma dei patti agrari.

È evidente che le soluzioni legislative debbono essere coerenti con queste scelte di fondo e non ostacolarle o contraddirle; quindi occorre iniziare subito in Commissione, senza bisogno di dar vita a un comitato ristretto, un confronto leale e aperto sui temi di fondo, sulle scelte di fondo della riforma, anche con coraggio autocritico, ma rispettando la scelta in favore della imprenditorialità e del lavoro.

Certo, la Costituzione guarda con un occhio preferenziale il contadino lavoratore, colui che lavora la terra rispetto a colui che ne è soltanto il proprietario, senza al-

cuna mortificazione della proprietà: in questo momento di crisi tutti gli apporti devono essere sollecitati in direzione degli investimenti nella terra. Compiuta questa verifica, ciascuno, compreso il Governo, si assumerà le proprie responsabilità.

Scusatemi la digressione, ma credo che il tema sia connesso.

Con questo spirito e rendendoci conto che siamo di fronte quasi a un atto dovuto del Parlamento per ridurre la precarietà della situazione, ma con l'insoddisfazione di non essere ancora in grado di approvare una soluzione globale e complessiva accettabile, all'altezza dei tempi, che avvicini la nostra alle agricolture europee (non vogliamo fare salti all'indietro), il Gruppo socialista voterà nella contingenza a favore del provvedimento Truzzi. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

D'AMELIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Lo stabilimento « Cemater », costruito a Ferrandina, in provincia di Matera, per produrre pannelli in cemento-amianto per l'edilizia, pur essendo tecnologicamente all'avanguardia, non è mai entrato in produzione ed i dipendenti sono in cassa integrazione da circa un anno, ciò che non trova alcuna giustificazione, considerato che il mercato del settore è buono, anzi in espansione.

Inoltre, pur essendo il pacchetto azionario, da qualche tempo, nelle mani della

« Finsider », non risulta che il gruppo abbia intrapreso iniziative concrete.

Per quanto sopra, stante la situazione di tensione esistente in Basilicata, aggravata da quella occupazionale, l'interpellante chiede ai Ministri in indirizzo di far conoscere le cause che hanno impedito finora l'avvio della produzione.

Si chiede, in particolare, al Ministro delle partecipazioni statali di intervenire autorevolmente e con tempestività presso la « Finsider » perchè sia rimosso l'attuale stato di immobilismo e sia avviata la produzione prima dello scadere dell'anno in corso (a dicembre scadrà la cassa integrazione), impegnandosi la « Finsider » a definire le trattative con un *partner* o, in mancanza, ad assicurare la gestione diretta. Così facendo la « Finsider » darà serenità ai lavoratori e contribuirà, nei fatti, alla crescita ed allo sviluppo di una provincia del Mezzogiorno.

(2 - 00051)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se era a conoscenza che, da molto tempo, i controllori del traffico aereo avevano posto il problema della soluzione del loro *status*, chiedendo il passaggio dalla loro condizione di militari a quella di impiegati e tecnici civili, come avviene in tutti i Paesi;

se ricorda che, essendo Ministro dei trasporti nel precedente Governo Andreotti, addusse la caratteristica provvisoria ed elettorale di quel Governo per rinviare la soluzione del problema alla costituzione di una maggioranza parlamentare e di un Ministero dotato della pienezza dei suoi poteri e della fiducia del Parlamento;

se è vero che, essendo stato confermato malauguratamente allo stesso incarico nell'attuale Governo, ha lasciato passare altri mesi in adempimenti legislativi di carattere preparatorio, i quali prevedevano altri due anni di tempo per la soluzione del problema, scegliendo infine davanti al Parlamento, di fronte alla minaccia di dimissioni in massa dei controllori del traffico aereo, la politica dell'esclusione di una rapida soluzione, e in particolare del ricorso al decreto-legge, e l'u-

tilizzazione dei mezzi di costrizione previsti dalle leggi e dai regolamenti militari;

se riconosce che, senza l'intervento del Presidente della Repubblica, il traffico aereo interno ed internazionale sarebbe rimasto paralizzato.

In caso di risposta affermativa a dette domande retoriche, gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover trarre tutte le conseguenze da tale situazione, rassegnando nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri le sue dimissioni, mettendo così al riparo lo stesso Governo, il Parlamento, il Capo dello Stato e l'intera Repubblica da ulteriori disastri e brutte figure che potrebbero derivare dalla sua incapacità.

(2 - 00052)

FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, come appare implicito, gli orfani di guerra possano fruire dei benefici di carriera previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 471, recante « Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato », e ciò in relazione al principio, sancito nel 1954 dal Ministero dell'interno — Direzione generale amministrazione civile — secondo il quale gli orfani di guerra debbono intendersi compresi nel termine generico di « assimilati per legge », nonchè al fatto che le numerose leggi intervenute successivamente — tra cui la legge 24 maggio 1970, n. 336 — hanno sempre menzionato gli orfani di guerra tra i destinatari dei benefici da esse recati.

(2 - 00053)

FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che a fine 1974 ed inizio 1975 il comune di Bagnara Calabria ha proceduto al licenziamento di 15 lavoratori, perchè non inquadrati dalla Commissione paritetica amministrazione-sindacati della CGIL, CISL e UIL, nelle persone di: Arena Domenico, Bevacqua Antonio, Calabrò Rosario, Cardillo Carmelo, Ianni Vincenzo, Iracà Carmelo, Morello Vincenzo, Musumeci Rosario, Pannuccio Carmelo, Parisi Gaetano, Patania Giu-

seppe, Perrello Rosario, Polimeni Giovanni, Ruggiero Giuseppe e Zagari Paolo;

che, per il periodo relativo alle loro prestazioni in favore del comune di Bagnara, detti lavoratori non hanno ricevuto la paga dovuta e, nonostante soggetti ad ogni ritenuta di legge, non hanno, alla data odierna, usufruito di alcun beneficio previsto dalla vigente legislazione sociale, ma addirittura, per il periodo in cui lavoravano al comune di Bagnara, pare non esista nei confronti degli stessi alcuna posizione assicurativa;

che, nonostante interventi operati in loro favore presso l'INADEL — sede centrale — e la Prefettura di Reggio Calabria, in data 19 novembre 1975, dal dottor Antonio De Leo, capogruppo del MSI-Destra nazionale al Consiglio comunale di Bagnara, i predetti lavoratori non hanno ricevuto assicurazione alcuna in direzione delle loro legittime aspettative;

che, nonostante un preciso ordine del giorno in materia, presentato dal Gruppo MSI-Destra nazionale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1979, il Consiglio comunale di Bagnara — che pure ha deliberato l'indennità di carica per il sindaco e gli assessori — non ha inteso stanziare le somme occorrenti per la copertura della posizione assicurativa e previdenziale e per la differenza salariale dei citati 15 lavoratori;

che della vicenda è stato interessato da tempo l'Ispettorato provinciale del lavoro, per iniziativa del Gruppo MSI-Destra nazionale al Consiglio comunale di Bagnara, e che lo stesso Ente è stato ora ufficialmente interessato dall'Unione provinciale del lavoro della CISNAL,

l'interpellante chiede di sapere quali iniziative, e con l'urgenza che il caso richiede, intenda assumere il Ministro perchè:

1) i 15 nominati lavoratori, già alle dipendenze del comune di Bagnara, possano veder soddisfatte le loro legittime spettanze per quanto attiene alla differenza salariale ed alla posizione assistenziale e previdenziale;

2) vengano acclarate e denunziate eventuali responsabilità oggettive degli amministratori del comune di Bagnara.

(2 - 00054)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, *segretario*:

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali urgenti provvidenze intendano predisporre per il soccorso ai familiari delle vittime ed ai feriti nello scoppio del deposito militare di Tauriano, in comune di Spilimbergo, recentemente avvenuto, che ha lesionato gravemente anche abitazioni, fabbricati e beni nelle frazioni di Tauriano ed Istrano.

Per conoscere, altresì, se, nel caso siano state rispettate le misure di sicurezza, nonché accertate le esatte cause del gravissimo sinistro, che per poco non ha rischiato di determinare una vera e propria strage, data anche l'imprudente ubicazione del deposito ai margini dell'abitato e su una via di notevole traffico, quali interventi radicali intenda attuare il Governo a salvaguardia della sicurezza e dello sviluppo di tali popolazioni, da tempo inchiodate in una soffocante rete di servitù militari.

(3 - 00268)

BAUSI, ROSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere per quali motivi, nonostante tempestive e documentate richieste, non sia stato rinnovato il disciplinare con la società « Avio-Ligure » nè rinnovata licenza per l'aereo « Yak-40 », nè concessa autorizzazione per il « Fokker-27 », determinando la paralisi dello scalo fiorentino di Peretola, con grave danno per le attività economiche e turistiche della Toscana.

(3 - 00269)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga oramai improcrastinabili idonei provvedimenti atti a fronteggiare lo stato di

crescente degradazione della mandorlicoltura italiana, invecchiatasi in questi ultimi decenni e dimezzatasi nella produzione, bisognosa quindi di radicali trasformazioni con piantagioni giovani di genie e di varietà pregiate.

La produzione delle nostre mandorle che in passato, in conseguenza di un'organizzazione mercantile quanto mai efficiente, aveva conquistato i mercati di tutti i continenti, con vantaggio economico di alcune zone meridionali, e particolarmente della Puglia e della Sicilia, ed era fonte di valuta pregiata, oggi trova sempre più limitata l'esportazione, ridotta prevalentemente all'area del Mercato comune europeo, essendo battuta altrove dalla California e anche dalla Spagna, in quanto questa, grazie al rinnovamento delle sue colture, è divenuta anch'essa una forte concorrente con la quale, se non si ricorre sollecitamente ai ripari, ci troveremo tra qualche anno di fronte, a batterci in condizione di inferiorità nella stessa Comunità europea.

A dimostrare l'urgenza di adeguati provvedimenti di stimolo e di sostegno dei coltivatori, nel quadro del potenziamento dell'economia agricola meridionale ed allo scopo di ridare linfa e sviluppo commerciale ad una coltura che, nel passato, era tra le più redditizie, occorre un positivo impegno dello Stato e degli organi regionali competenti, i quali non possono nè devono ignorare che, in 20 anni, la produzione di mandorle sgucciate in Spagna è stata raddoppiata e quella della California è salita, come media annuale, da 10-20.000 a 85-150.000 tonnellate, cioè da un terzo dell'attuale produzione italiana a ben 10 volte la stessa; infatti, questa, nello stesso periodo, è scesa da 25-35.000 a 13-15.000 tonnellate.

Alla rapida ascesa ed alla ottima qualità della produzione californiana hanno certamente contribuito i moderni programmi, la selezione delle varietà, l'irrigazione, le opportune concimazioni, ma anche una politica di adeguata assistenza tecnica e non meno adeguate provvidenze finanziarie di propulsione ed incoraggiamento.

(3 - 00270)

BONAZZI, MARSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizia della produzione e della distribuzione delle monete metalliche, dopo l'entrata in vigore della legge 20 aprile 1978, n. 154, e per sapere:

se sia vero che non è stata ancora istituita la « Cassa speciale per le monete ed i biglietti di Stato », regolata dall'articolo 11 della legge citata, non essendo ancora stati predisposti i locali e stipulata la convenzione tra il Ministero e l'Istituto poligrafico;

se sia, inoltre, vero che circa 450 milioni di pezzi giacciono presso la Zecca per difficoltà nella spedizione, nonostante il positivo esperimento di utilizzare gli uffici postali per una distribuzione capillare delle monete;

per quale motivo il Ministero non abbia ancora provveduto ad autorizzare la raccolta delle prenotazioni e la stampa delle monete d'argento da lire 500, celebrative del 5° centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti, i cui conii sono pronti da tempo, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, nè abbia autorizzato la produzione della serie di speciale scelta delle monete nazionali, per numismatici, con grave danno per l'Istituto poligrafico e Zecca di Stato che, in tal modo, ha perduto ingenti guadagni e lasciato spazio a concorrenti attività di privati.

(3 - 00271)

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero quanto pubblicato dal giornale « la Repubblica » del 18 ottobre 1979, e cioè che Vincenzo Spatola è stato arrestato a Roma per aver tentato di consegnare una lettera di Michele Sindona (« ... andavo a Roma per sollecitare un mandato di 685 milioni presso la Cassa depositi e prestiti »);

di quale finanziamento, eventualmente, si tratti, e per quale motivo Vincenzo Spatola era interessato a sollecitarlo, considerato che la Cassa concede finanziamenti soltanto a comuni, province e loro consorzi ed ospedali.

(3 - 00272)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la Direzione provinciale dell'INPS di Salerno da anni non provvede regolarmente al pagamento a favore degli aventi diritto delle spese per le consulenze tecniche di ufficio, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda adottare, anche al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie in danno dell'istituto stesso.

(4 - 00444)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il Comune e la Provincia di Salerno, il consiglio dell'Ordine dei medici, partiti ed organizzazioni socio-culturali, l'Università degli studi di Salerno e la Regione Campania, con l'adesione della 1ª e della 2ª facoltà di medicina dell'Università degli studi di Napoli, hanno chiesto da tempo l'istituzione della facoltà di medicina a Salerno, essendo entrata in funzione nella nuova sede la facoltà di scienze ed essendo imminente la realizzazione della nuova sede degli Ospedali riuniti, si chiede di conoscere quali provvedimenti solleciti il Ministro intenda promuovere per la istituzione a Salerno della da tempo richiesta facoltà di medicina.

(4 - 00445)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata deliberata la proroga del contratto dei giovani assunti al Ministero delle finanze in base alla legge n. 285 del 1° giugno 1977, 3° contingente — decorrenza 1° gennaio 1979 — che andrebbe a scadere il 31 dicembre 1979.

Si nota, infatti, che i giovani, assunti con il 1° e 2° contingente, hanno ottenuto la proroga dei relativi contratti per il secondo anno e la trasformazione del rapporto in contratto di « formazione lavoro », che a loro consen-

te, inoltre, di poter accedere ad eventuali concorsi pubblici statali con riserva di posti.

I giovani assunti con il 3° contingente, invece, si trovano in una situazione paradossale, trattandosi di soggetti assunti il 1° gennaio 1979 e che vengono licenziati il 31 dicembre 1979 senza poter partecipare al suddetto corso di « formazione lavoro », mentre coloro che sono stati assunti nel maggio 1979 saranno licenziati allo scadere dei dodici mesi ed avranno la possibilità di partecipare al corso di « formazione lavoro ».

L'interrogante chiede, pertanto, se non sia opportuno emanare le disposizioni necessarie a realizzare parità di benefici per l'intera categoria dei giovani che la citata legge n. 285 ha inteso favorire.

(4 - 00446)

SCAMARCIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Premesso che lo sgravio sul complesso dei contributi, da corrispondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale da parte delle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno, previsto dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 2 maggio 1976, n. 183, ha creato un contenzioso tra INPS ed aziende stesse in merito all'applicabilità dei benefici previsti ai casi di trattamenti retributivi inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

considerato che l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'INPS, e non confermata, almeno per ora, da sentenza di organi giurisdizionali, finirebbe con il colpire fortemente la struttura aziendale del Mezzogiorno per il cospicuo peso finanziario delle regolazioni di carichi retributivi pregressi;

tenuto conto che, con l'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è stata definita con precisione l'area di applicabilità dei contributi e che, quindi, il contenzioso in atto si riferisce ad un arco temporale limitato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative, al di là di quelle interlocutorie già assunte in merito alla questione, il Governo intende promuovere per la risoluzione

del problema, anche al fine di non aggravare ulteriormente la situazione di incertezza economica del Mezzogiorno, che gravi conseguenze esercita sul piano occupazionale.

(4 - 00447)

SPARANO, DI MARINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza di gravi atti intimidatori, con minacce anche di morte, compiuti, lunedì 15 e mercoledì 17 ottobre 1979, da un gruppo di delinquenti assoldato, contro dirigenti sindacali impegnati in una iniziativa sindacale di denuncia, attraverso distribuzione di volantini, dell'atteggiamento del padronato davanti all'azienda di conserve alimentari FEGGER, sita nel comune di Angri (Salerno);

se sono a conoscenza, altresì, che in tale area il ricorso alla violenza, tendente a colpire i livelli di democrazia conquistati, organizzato da certo padronato, coperto da inammissibile protezione e reso possibile da grave carenza di intervento delle forze dell'ordine, presenta segni inquietanti di crescente incremento, con il ricorso anche all'assassinio;

quali misure sono state adottate e si intendono ulteriormente adottare a tutela dell'ordinato svolgimento della vita democratica e della civile convivenza;

se non si ritiene, per la parte di rispettiva competenza, disporre che vengano effettuati subito rigorosi accertamenti, in ordine ai fatti esposti, circa il rispetto delle norme dello statuto dei diritti dei lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro nel settore conserviero, dell'avviamento al lavoro e dell'accordo interprofessionale per il pagamento del prezzo dei prodotti agricoli da trasformare (pomodoro, eccetera) ai contadini produttori;

se non si ritiene, altresì, nelle more di tali accertamenti, di dover disporre cautelativamente la sospensione dell'erogazione dei contributi della Comunità economica europea alla stessa ditta FEGGER;

quali contributi sono stati finora concessi ed erogati alla medesima ditta dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai fondi della Comunità economica europea destinati all'industria conserviera della Campania nell'anno 1978.

(4 - 00448)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3-00264, dei senatori Pollastrelli e Tolomelli, sull'utilizzazione agricola del poligono militare di Monteromano (Viterbo);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

n. 3-00252, del senatore Fabbri, sulla composizione e la vendita dei formaggini fusi o spalmabili;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3-00250, dei senatori Cazzato ed altri, sull'applicazione della disciplina igienico-sanitaria della mitilicoltura.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 ottobre 1979

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. MOLA ed altri. — Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli (178).

2. FOSSA ed altri. — Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costru-

zione del bacino di carenaggio di Napoli (194).

3. Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (301) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 1979*).

TONUTTI ed altri. — Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (285).

4. Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma (315) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 1979*).

5. Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione (316) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 ottobre 1979*).

6. MANENTE COMUNALE e FERRALASCO. — Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (76) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 1979*).

7. DELLA PORTA ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti (128) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 1979*).

La seduta è tolta (ore 19,25).